

## **Circolare dicembre/2020**

### **Paghe e Contributi**

Calendario dicembre 2020 .....	2
Sospensione versamenti contributivi .....	3
Conguaglio Contributivo di Fine Anno.....	7
Contributo aggiuntivo IVS 1% .....	7
Massimale contributivo e pensionabile .....	10
Fringe Benefit.....	11
Conguaglio Fiscale di Fine Anno .....	13
Il calcolo del conguaglio .....	13
Principio di cassa allargato.....	13
La determinazione dell'imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR .....	13
Detrazione per famiglie numerose .....	19
Credito imposta su redditi di lavoro dipendente estero.....	20
Trattamento Integrativo .....	26
Ulteriore detrazione.....	27
Conguaglio TIR e Ulteriore Detrazione.....	27
Premi di produttività.....	32
Oneri detraibili e deducibili.....	33
Contributi previdenziali volontariamente versati .....	35
Contributo versato ai fondi di previdenza complementare .....	35
Contributo di assistenza sanitaria .....	35
Conguaglio contribuzione Casse Edili.....	36
Operazioni di conguaglio fiscale .....	38
Richiesta applicazione aliquota più elevata .....	38
Conguaglio incapiente.....	38
Conguaglio riepilogativo annuale.....	39
Conguaglio doppio rapporto .....	40
Conguaglio Addizionali all'Irpef.....	40
Addizionali Comunali .....	41
Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi .....	43
Modalità e termini di versamento delle ritenute .....	44
Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia.....	47
Previdendai: contributo aziendale minimo annuo .....	48
Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2020.....	50

## Calendario dicembre 2020

---

Giorni lavorabili	21	
Ore lavorabili	168	
Festività godute	2	3 per gli operai edili
Festività non godute	0	
Sabati (settimane)	4	

### Nota Bene

**Per gli operai del settore edile, la festività di Santo Stefano del 26 dicembre 2020**, deve essere retribuita e assoggettata a prelievo Cassa Edile, anche se la giornata del sabato non è normalmente lavorabile.

Per poter confluire automaticamente nel cedolino come voce retributiva e nell'elaborazione della denuncia MUT di Cassa Edile, la festività del 26/12 deve essere presente e gestita, con aggancio al cantiere di riferimento, già nel Foglio Presenze.

## Sospensione versamenti contributivi

Con Messaggio n. 4840 del 23/12/2020 l'INPS ha diramato le proprie istruzioni operative in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020.

La sospensione riguarda i versamenti contributivi ai sensi **dell'articolo 2 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157**, che prevede all'articolo 2 tre diverse fattispecie di sospensione.

In particolare all'articolo 2 comma 1 è previsto che per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso e che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente**, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il comma 2 dispone la sospensione dei versamenti di cui al comma 1 anche per soggetti che hanno **intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019**.

Il comma 3 si riferisce infine alla sospensione riferibile sempre ai versamenti di cui al comma 1 che riguardano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, i soggetti che esercitano le **attività economiche sospese** ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

In presenza delle condizioni legali evidenziate dall'articolo 2 del DL n. 157/2020, i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020 sono sospesi. I versamenti sono rimandati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Ai fini della sospensione le aziende, mediante l'inserimento dei codici all'interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti di cui sopra. L'Istituto provvederà all'attribuzione del codice di autorizzazione "4X" che assume il significato di "Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 13, co 1 e 2, DL 149/2020 e art. 2, commi 1, 2 e 3 del decreto legge n. 157/2020"

La compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2020, le aziende inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione:

- **"N975"** avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DL n. 157/2020, Art. 2 co. 1"
- **"N976"** avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DL n. 157/2020, Art. 2 co. 2"
- **"N974"** avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, decreto legge 9 novembre 2020 n. 149 e decreto legge n. 157/2020 art. 2 co. 3"

Nell'elemento <SommeACredito> dovrà essere indicato l'importo dei contributi sospesi.

**uno** In Anagrafica, Tabelle, DM10 /UniEMens, inserire nella tabella Codici DM10 la nuova causale in funzione della tipologia di sospensione utilizzata.

The image shows two side-by-side screenshots of the 'Codici DM10 / Nuovo' software window. Both windows are in the 'Generale' tab and show the 'Elenco' view. The left window displays code N975 with the description 'Sospensione COVID 19 DL 157/2020 art. 2 co. 1'. The right window displays code N976 with the description 'Sospensione COVID 19 DL 157/2020 art. 2 co. 2'. Both windows have the 'Quadro' set to 'D' and the 'Importo' checkbox checked under 'Scrivi caselle'. The '% voce calcolo' is set to 100 in both. The 'Elemento UniEMens' is set to 'Aziendale - Crediti'.

The image shows a single screenshot of the 'Codici DM10 / Nuovo' software window. It displays code N974 with the description 'Sospensione COVID 19 DL 157/2020 art. 2 co. 3'. The 'Quadro' is set to 'D' and the 'Importo' checkbox is checked under 'Scrivi caselle'. The '% voce calcolo' is set to 100. The 'Elemento UniEMens' is set to 'Aziendale - Crediti'.

**uno** In gestione UniEMens, dopo la fase di elaborazione della denuncia mensile di novembre è necessario effettuare nella denuncia aziendale, Pagina Generale, l'inserimento del codice sospensione nella gestione crediti, inserendo anche l'importo a credito risultante dal saldo della denuncia medesima, importo oggetto di sospensione. Tale importo è la differenza del valore tra l'importo totale a debito e l'importo totale a credito della denuncia UniEMens.

Le aziende che abbiano già inviato il flusso UniEMens relativo ai mesi di novembre 2020 senza indicazione del codice di sospensione, potranno provvedere alla ritrasmissione della sola sezione aziendale, con l'inserimento del codice sospensione e del relativo importo.

**uno** In questo caso è necessario modificare la denuncia aziendale UniEMens già inoltrata all'INPS, creando una denuncia "FC – Denuncia frazionata di completamento" che si riferisce solo al flusso XML "Aziendale" e inserire nella gestione crediti il codice sospensione con l'importo a credito.

La creazione del file .xml avviene per mese di elaborazione e non per mese di competenza. La data di elaborazione, per creare per esempio un flusso aziendale di completamento riferito a novembre 2020, ma da elaborare e inviare all'istituto nel mese di dicembre, devi quindi essere una data ricompresa nel mese di dicembre.

Nella fase di elaborazione del file Uniemens, inoltre, si dovrà optare per la composizione della denuncia frazionata di completamento e non per la denuncia completa.

UniEMens - Denuncia aziendale / Modifica

Generale Elenco

Progressivo: 001937 Anno / Mese denuncia: 2020 / Novembre Maticola INPS: 120298151700 Data elaborazione: 15-12-2020

Composizione: CP - Denuncia completa

Flusso XML: Completo

**DENUNCIA AZIENDALE**

Nr. lavoratori: 1 Forza aziendale: 1

Effettuate le trattenute contributive a carico del lavoratore

Info statistiche Fondo interprofessionale

Assistenza contrattuale Rappresentanza sindacale

Recupero prestazioni Fondi Solidarietà

**Conguagli CIG**

Autorizzazione	Evento	Causale	Somma a debito

Causale	Somma a credito

**Debiti**

Causale	Giorni	Ore	Dip.	Retribuzione	Somma a debito
M900 Contributo solidarietà 10%			1	21,00	2,10
M980 Contrib. solidarietà 10% diverso			1	8,90	0,89

**Crediti**

Causale	Somma a credito
N975 Sospensione COVID 19 DL 157/2020 art. 2 co. 1	1.008,00

**TFR Versamento**

Causale	Importo

**TFR Recupero**

Causale	Importo

**TOTALI DENUNCE INDIVIDUALI**

Numero denunce: 1 Totale a debito: 1.052,00 Totale a credito: 44,00

Allo stesso modo, i **committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata** di cui all'articolo 2 comma 26 della legge n. 335/1995, che usufruiscono della sospensione dei versamenti ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 del decreto legge n. 157/2020, nel flusso UniEMens riferito a novembre, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore> indicheranno i seguenti nuovi codici:

- "32" avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DL n. 157/2020, Art. 2 co. 1"
- "33" avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DL m. 157/2020, Art. 2 co. 2"
- "34" avente il significato di "Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DL m. 157/2020, Art. 2 co. 3"

**uno** In Gestione denunce retributive e contributive UniEMens, in Pagina Denunce individuali, per ciascun iscritto alla gestione separata a cui è stato attribuito un compenso e per il quale è stato sospeso il versamento contributivo, dovrà essere indicato nel campo "Codice calamità" il relativo codice.

UniEMens - Denunce retributive e contributive / Modifica

Generale Denunce individuali Elenco

Progressivo: 001941 Anno / Mese denuncia: 2020 / Novembre Matricola INPS: Data elaborazione: 29-12-2020

Matricola	Cognome	Nome	C.P.M.P.
0000004	BURANELLO	STEFANIA	

Generale

Compenso dal: 01-01-2020 at: 31-12-2020

Tipo rapporto: 06 Collaboratore coordinato e continuativo (con contratto a progetto/programma di la

Comune: L404 Treviolo

Imponibile C.S.: 3.114,00 Aliquota: 24,00 Codice calamità: 32

% Part-time mese: Congedo parentale Tipo: Monte ore giorno equivalente:

Allo stesso modo anche le aziende committenti obbligate al versamento della contribuzione alla gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che abbiano già provveduto all'invio del flusso UniEMens relativo al mese di novembre 2020 senza aver indicato il codice calamità della sospensione, potranno provvedere alla modifica del flusso UniEMens.

**uno** In Pagina Generale della Gestione UniEMens dei collaboratori, ovvero quella senza matricola INPS, dovrà essere sempre indicata quale modalità di composizione del flusso quella "FC - Denuncia frazionata di completamento".

UniEMens - Denunce retributive e contributive / Modifica

Generale Denunce individuali Elenco

Progressivo: 001941 Anno / Mese denuncia: 2020 / Novembre Matricola INPS: Data elaborazione: 29-12-2020

Composizione: FC - Denuncia frazionata di completamento Regularizzazione Flusso XML: Completo

**DENUNCIA AZIENDALE**

Nr. lavoratori: Forza aziendale:  Effettuate le trattenute contributive a carico del lavoratore

Info statistiche Assistenza contrattuale

Fondo interprofessionale Rappresentanza sindacale

Recupero prestazioni Fondi Solidarietà

**Conguagli CIG**

Autorizzazione	Evento	Causale	Somma a debito

Causale	Somma a credito

**Debiti**

Causale	Giorni	Ore	Dip.	Retribuzione	Somma a debito

**Crediti**

Causale	Somma a credito

**TFR Versamento**

Causale	Importo

**TFR Recupero**

Causale	Importo

**TOTALI DENUNCE INDIVIDUALI**

Numero denunce: Totale a debito: Totale a credito:

## Conguaglio Contributivo di Fine Anno

Alla fine dell'anno per effetto dell'applicazione di particolari normative in materia contributiva possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Si tratta in particolare delle normative in materia di applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data e del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVS aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore.

### Contributo aggiuntivo IVS 1%

L'art.3-ter del DL 384/1992 ha istituito dal 1/1/1993 un contributo aggiuntivo IVS dell'1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2020 risulta pari a € 47.379,00.

L'INPS ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2020, € 3.948,00 (€ 47.379,00 / 12). Tale calcolo mensile potrebbe dar luogo a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio, vale a dire che potrebbe verificarsi la necessità di ricalcolare il contributo aggiuntivo IVS verificando, a consuntivo, l'esatta quota di retribuzione eccedente il citato limite annuo.

**uno** I valori degli scaglioni annuali e mensili per il pagamento dell'addizionale IVS sono inseriti nella tabella Minimali-Massimali INPS. In tale tabella è altresì compreso il valore annuale massimo per il calcolo della contribuzione IVS per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 di cui si dirà oltre.

Contributo aggiuntivo IVS	
Importo scaglione annuale:	47.379,00
Importo scaglione mensile:	3.948,00
Massimale contributivo IVS:	103.055,00

I contributi che scaturiscono dalle predette operazioni di conguaglio devono essere trattenuti o rimborsati ai lavoratori interessati e devono essere esposti nel mod. UniEMens Individuale relativo al mese di conguaglio (dicembre) nella pagina Dati Retributivi - Contribuzione Aggiuntiva sezione Regolarizzazione 1% o come contributo dovuto o come recupero di un contributo già versato ma non dovuto.

UniEmens: Denuncia individuale / Modifica

Generale | Elenco

Progressivo: 001239 Anno / Mese denuncia: / Dicembre  
Dipendente: 0000010 LODA FRANCESCO

Generale | **Dati retributivi** | Eventi | TFR | Giorno - CIG | Dati particolari

Tipo lavoratore: '0' - Nessuna particolarità contributiva  
Cod. statistico lav.:  
Imponibile C.S.: 12.826,00 Contributo: 4.675,08  
 Forza imponibile a zero Contributo fondo sostitutivo:

**Contribuzione aggiuntiva**  
Contributo 1%  
Imponibile: 2.577,00 Contributo: 25,77  
Regolarizzazione 1%  
Contributo: 133,72  
Recupero:

L'INPS ha altresì precisato che allo scopo di limitare le operazioni di conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o più mesi dell'anno superano le fasce mensili, ma nei confronti dei quali non si preveda il superamento del limite annuo, le

aziende possono assoggettare le retribuzioni corrisposte nei predetti mesi alla contribuzione ordinaria, senza applicare l'aliquota aggiuntiva dell'1%.

**uno** Ciò significa che l'informazione Gestione IVS in pagina Contributi dell'Anagrafica dipendente deve essere impostato su Annuale. In questo modo il calcolo del contributo aggiuntivo viene effettuato solo in fase di conguaglio.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/ANF Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei/BNC Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 0000005  
 Cognome e nome: VERDI MARIA  
 Codice fiscale: VRDMRA76P55A794D

INPS  
 Qualifica: Y - Impiegato Part-time  
 Matricola INPS: 120298151700  
 Codice individuale:   
 Gestione add. IVS:  mensile  annuale

Contributi sociali: 000006 IMPIEGATI/QUADRI INDUSTRIA EDILE OLTRE I 50 DIPENDENTI  
 Quote parzialmente esenti:   
 Tipo contribuzione:   
 Tipo apprendistato: ...

Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell'anno, le retribuzioni, ai fini dell'applicazione del contributo, devono essere cumulate; in tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori successivi al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite. Si effettuerà così il conguaglio di fine anno (o alla cessazione del rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo.

**uno** Serve verificare l'esatto inserimento di eventuali lavori precedenti nella gestione Lavori precedenti in Anagrafica Personale, soprattutto con riferimento ai valori di Imponibile IVS e Imponibile Contributi Sociali. Dal valore di Imponibile IVS verrà dedotto il valore del contributo aggiuntivo già pagato (1%), mentre il valore dell'Imponibile Contributi Sociali verrà sommato al valore dell'imponibile da conguagliare.

Personale: Progressivi Lavoro Precedente / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000002  
 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO  
 Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno 2018 Progr. 01

C.F. Azienda: 01906030166  
 Qualifica: 1 - Operaio  
 Applica detrazioni  
 Tipo passaggio: 6 - Redditi comunicati dal dipendente da te  
 Durata del rapporto dal: xxxxxxxxxx al: xxxxxxxxxx

Imponibile IRPEF netto: 15.064,14  
 Imposta lorda: 5.000,00  
 Detrazione lavoro dipendente: 1.000,00  
 Detrazione coniuge:   
 Detrazione figli:   
 Detrazione altri familiari:   
 Detrazione erogazioni 2° livello:   
 Giorni detrazione: 120

Adizionali A.P. Regionale:   
 Addizionali A.C. Regionale: 120,00  
 Comunale: 50,00  
 Acconto comunale:   
 Imponibile add. IVS: 3.000,00  
 Imponibile contributi sociali: 10.000,00  
 Imp. decontribuito erogazioni 2° livello:   
 Giorni malattia:   
 Contributi dipendente:   
 Contributi non dedotti:   
 TFR destinato a fondo prev.:   
 Regionale:   
 Comunale:   
 Acconto comunale:   
 Imponibile add. IVS:   
 Imponibile contributi sociali:   
 Imp. decontribuito erogazioni 2° livello:   
 Giorni malattia:   
 Contributi dipendente:   
 Contributi non dedotti:   
 TFR destinato a fondo prev.:

Nella Pagina Conguagli della gestione Retribuzioni è possibile visualizzare il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS.

Contributi aggiuntivi IVS	
Imponibile contributi aggiuntivi IVS:	47.594,00
Dovuto:	475,94
Pagato e calcolato:	342,22
Differenza:	133,72

*Nella sezione Contributo aggiuntivo IVS è possibile verificare il conguaglio effettuato dalla procedura. Nel piede del cedolino verrà detratta o rimborsata al dipendente la quota di addizionale IVS in funzione del conguaglio, e nell'elaborazione della denuncia UniEMens la procedura inserirà i valori a conguaglio negli appositi campi come illustrato nei paragrafi precedenti.*

Nel caso di rapporti simultanei sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso. Qualora a dicembre 2019 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro interessati.

## Massimale contributivo e pensionabile

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 è stabilito (art.2, comma 18, legge 335/1995) un massimale contributivo per il Fondo Pensione pari, per il 2020, a € 103.055,00. Detto massimale trova applicazione per la sola aliquota contributiva per il fondo pensione (IVS) compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori da calcolarsi sulle quote di retribuzione eccedenti, per il 2020, € 47.379,00. Il massimale non è rapportabile al mese, conseguentemente la contribuzione va calcolata mese per mese sull'intera retribuzione corrisposta. Raggiunto il massimale, non si procederà a versare la contribuzione e nella dichiarazione UniEMens Individuale si indicherà il superamento del massimale annuo indicando l'imponibile eccedente e il contributo nella sezione Eccedenza Massimale di Dati Particolari. L'imponibile e il Contributo sono aggiuntivi rispetto ai valori indicati nella sezione Dati Retributivi.

UniEMens: Denuncia individuale / Modifica

Generale Elenco

Progressivo: 001239 Anno / Mese denuncia: / Dicembre Mat

Dipendente: 0000010 LODA FRANCESCO

Generale Dati retributivi Eventi TFR Giorno - CIG **Dati particolari**

Eccedenza massimale

Imponibile: Contributo:

Ai fini del raggiungimento del massimale si cumulano anche le retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro (il dipendente è tenuto ad esibire la Certificazione Unica CU dei precedenti datori di lavoro o le dichiarazioni sostitutive). Anche in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai diversi rapporti si cumulano. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione mensilmente corrisposta, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel mese in cui si supera il massimale la retribuzione imponibile ai fini pensionistici è calcolata, nei diversi rapporti, in misura proporzionalmente ridotta.

Se coesistono rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Nelle operazioni di conguaglio è possibile recuperare l'errato conteggio, in eccesso o per difetto, della quota dell'imponibile eccedente il massimale. A questo scopo è necessario completare in Pagina Dati Retributivi della gestione UniEMens Individuale le informazioni relative a Variazioni retributive. Le causali che possono essere utilizzate sono DIMMAS quando è necessario diminuire l'imponibile già assoggettato per eccesso a contribuzione IVS e AUMMAS quando è necessario aumentarlo. Si devono inserire inoltre le informazioni dell'anno/mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva, imponibile in aumento/diminuzione e importo della contribuzione IVS credito/debito.

**uno** *Nell'esempio proposto si va a recuperare un maggior imponibile IVS relativo al mese di novembre di € 2.851 con contestuale recupero di contributi di € 969,34 ( 2.851,00 X 34%).*

Generale	Dati retributivi	Eventi	TFR	Giorno - CIG	Dati particolari
Tipo lavoratore: '0' - Nessuna particolarità contributiva					
Cod.statistico lav.: <input type="text"/>					
Imponibile C.S.: 2.335,00			Contributo: 1.022,03		
<input type="checkbox"/> Forza imponibile a zero    Contributo fondo sostitutivo: <input type="text"/>					
<b>Contribuzione aggiuntiva</b>					
Contributo 1%					
Imponibile: <input type="text"/>			Contributo: <input type="text"/>		
Regolarizzazione 1%					
Contributo: <input type="text"/>			Recupero: <input type="text"/>		
<b>Fondo integrativo</b>					
Imponibile: <input type="text"/>			Contributo: <input type="text"/>		
<b>Variazioni retributive</b>					
Anno / Mese: XXXX		Novembre		Inquadramento lavoratore	
Causale: DIMMAS - Diminuzione imponibile IVS					
Imponibile: 2.851,00			Contributo: 969,34		

Anche la contribuzione previdenziale/assistenziale (INPS) dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi, deve essere calcolata nel rispetto dei massimali contributivi. Le disposizioni in vigore non prevedono operazioni di conguaglio di fine anno. Il versamento dei contributi (committente + collaboratore) eseguito dal committente non può superare per l'anno 2020 € 103.055,00. Tale limite non è rapportabile a mese e per il suo raggiungimento contano anche i compensi percepiti, per il medesimo anno, in altri rapporti di collaborazione (contemporanei o successivi).

Qualora si verifichi un versamento superiore al massimale, l'eccedenza è contabilizzata dall'INPS come acconto sugli importi dovuti nell'anno successivo, oppure su richiesta dell'interessato può essere rimborsata maggiorata degli interessi.

### Fringe Benefit

A norma dell'articolo 51, comma 3, del DPR 917/1986, il valore dei *fringe benefit* concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a condizione che non risulti superiore (compresi i benefici corrisposti da precedenti datori di lavoro), nel periodo d'imposta a € 258,23.

**Il Decreto Legge n. 104/2020 ha elevato, per l'anno d'imposta 2020, la soglia di esenzione fiscale dei *fringe benefit* da 258,23 a 516,46 euro annui.**

**UNO** Per avere una voce che vada a scrivere nella pagina dei progressivi IRPEF il valore come Fringe benefit è necessario impostare nella voce di calcolo, pagina Contributi, il Tipo Retribuzione uguale a Fringe Benefit.

Voci di calcolo / Modifica	
Generale	Contributi
Conto contabile	Elenco
Codice: RET.03	Descrizione: FRINGE BENEFIT
UniEMens	
Codice ex DM10: <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Somma a retribuzione teorica	
Tipo retribuzione: Fringe benefit	

Naturalmente in questo caso non saranno impostati i valori di prelievo contributivo e fiscale, pena la duplicazione del prelievo.

Percentuali

Contributi sociali:	<input type="text"/>
IRPEF:	<input type="text"/>
Casse Edile:	<input type="text"/>
T.F.R.:	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Rateo
Costo:	<input type="text" value="100"/>

Il *benefit* di valore superiore al predetto limite concorre, invece, interamente a formare reddito imponibile.

Tale disposizione si applica, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale, anche ai fini contributivi.

Se a fine anno il valore dei *fringe benefit* corrisposti risulta superiore al limite legale occorrerà procedere ad effettuare le necessarie operazioni di conguaglio, vale a dire l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a imposte e contribuzione il valore complessivo del *benefit* e non solo la quota eccedente.

Solo ai fini contributivi, l'INPS ha precisato che, in caso di superamento del limite di esenzione, l'azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del *fringe benefit* da essa erogato (ai fini fiscali dovrà invece tenere conto dell'intero valore).

Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2020, ovvero con quella di gennaio 2021.

Le istruzioni operative sono le seguenti:

- il valore del *fringe benefit* imponibile verrà sommato alle retribuzioni del mese del conguaglio e sul totale andranno calcolati i relativi contributi;
- la quota a carico del dipendente sarà allo stesso trattenuta.

**N.B.:** il *fringe benefit* concesso al dipendente in corso d'anno che si prevede essere già superiore ai valori di esenzione annuali, deve essere direttamente assoggettato a prelievo contributivo e fiscale, ma non deve essere attivato nella Voce di calcolo il Tipo Retribuzione "Fringe Benefit", per evitare che, in sede di conguaglio, vengano riprese a tassazione e prelievo contributivo le stesse somme già assoggettate in corso d'anno.

## Conguaglio Fiscale di Fine Anno

Il conguaglio fiscale di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell'ambito del lavoro dipendente, le ritenute d'acconto effettuate nel periodo di paga dal sostituto d'imposta.

### Il calcolo del conguaglio

Le modalità di calcolo del conguaglio sono contenute nell'art. 23, comma 3, del DPR 600/1973. Tale articolo stabilisce che il sostituto d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti, tenendo conto delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) e delle altre detrazioni per particolari redditi (art. 13 Tuir).

### Principio di cassa allargato

In base all'art. 51 del TUIR, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa "allargato" in quanto si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono (12/01/2021). Il versamento delle ritenute per i redditi corrisposti entro il 12/01/2021, e relativi all'anno 2020, deve avvenire entro il 16/02/2021.

Il termine del 16/02/2021 non vale nell'ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, entro la fine del mese di dicembre, l'acconto per tale mese, mentre corrisponda il saldo entro i primi giorni del mese di gennaio dell'anno successivo. In questo caso occorre effettuare il versamento dell'intera imposta relativa alla retribuzione di dicembre 2020 entro il 18/01/2021 (il 16 gennaio 2021 è sabato).

**uno** Per poter operare secondo il principio di cassa allargato, **nella sola eventualità che l'azienda non retribuisca nel mese** (viceversa il problema non si pone in quanto le retribuzioni sono comunque erogate entro il mese di dicembre) nell'Anagrafica Azienda, Pagina Altre Info deve essere attivato il flag **Chiusura Irpef per competenza**. In questo modo nell'Elaborazione Crediti/Debiti relativo al mese di dicembre 2020 viene proposto automaticamente come mese di versamento delle ritenute Irpef il mese di febbraio 2021 (in quanto le retribuzioni sono state pagate a gennaio), ma i compensi sono comunque riconducibili ai redditi 2020.

Sostituto d'imposta	<input type="checkbox"/> Retribuzioni nel mese	<input checked="" type="checkbox"/> Chiusura IRPEF per competenza			
07	Mese inizio conguaglio 730	10	Mese inizio conguaglio 2o acconto	02	Mese inizio acconto comunale

### La determinazione dell'imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR

Poiché le detrazioni di imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir sono in gran parte detrazioni "teoriche" commisurate al reddito complessivo del contribuente, in sede di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta deve verificare l'importo del reddito complessivo dallo stesso corrisposto, salvo che il dipendente non comunichi un diverso ed ulteriore reddito, e sulla base di questo procedere al ricalcolo di tali detrazioni in modo da rendere definitiva l'attribuzione delle stesse con riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del periodo d'imposta.

Il sostituto d'imposta, per determinare il "reddito complessivo" ai fini dell'attribuzione corretta delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di reddito, deve tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 51, co. 2, lett. h) del Tuir, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, co. 1, lett. b) del Tuir". La *ratio* della norma è quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi. La finalità perseguita dalla disposizione è tesa a ridurre gli adempimenti dichiarativi con evidente vantaggio per i contribuenti e per l'amministrazione finanziaria. Il sostituto quindi deve tenere in considerazione, in quanto oneri deducibili per esempio i contributi dallo stesso versati ai fondi di previdenza complementare, l'assegno di mantenimento direttamente versato per sentenza del giudice al coniuge separato.

Per completezza ricorso che, ai sensi dell'art. 12 co. 4 bis del Tuir, il reddito complessivo è al netto del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.

**uno** Prima di procedere alle operazioni di conguaglio fiscale è opportuno verificare le tabelle Irpef per il 2020, nonché quelle contenenti i valori per l'attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente (altre detrazioni e per carichi di famiglia),

oltre a Bonus DL 66/2014 e TIR/Ulteriore Detrazione che per l'anno d'imposta 2020 devono essere corredate anche dalle date di inizio e fine applicazione.

IRPEF / Interroga

Generale Elenco

Anno: 2020

Nr. rate addizionali

Regionale: 11  
Comunale: 11  
Acconto comunale: 9

% detrazione oneri: 19,00  
Altra % detrazione oneri: 26,00  
Tabella scaglioni Tassazione Separata: 2019  
Tabella scaglioni clausola salvaguardia TFR: 2006

Tassazione emolumenti di produttività

Limite reddito A.P.: 80.000,00  
Limite massimo: 3.000,00  
% Imposta sostitutiva: 10,00

% Imposta sostitutiva TFR: 17,00

Riga	Reddito annuale (fino a)	Reddito mensile (fino a)	Aliquota
10	15.000,00	1.250,00	23,00
20	28.000,00	2.333,33	27,00
30	55.000,00	4.583,33	38,00
40	75.000,00	6.250,00	41,00
50	999.999.999,00	99.999.999,00	43,00

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Interroga

Generale Altre detrazioni Bonus DL. 66/2014 TIR/Ulteriore det. T.F.R. Elenco

Anno: 2020

**CONIUGE**

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Valore diminuzione	Coefficiente riduzione		Detrazione rapporto uguale a 1
				Numeratore - RC	Denominatore	
10	15.000,00	800,00	110,00		15.000,00	690,00
20	40.000,00	690,00				
30	80.000,00	690,00		80.000,00	40.000,00	

**Aumento detrazioni coniuge**

Riga	Detrazione	Da reddito	A reddito
10	10,00	29.001,00	29.200,00
20	20,00	29.201,00	34.700,00
30	30,00	34.701,00	35.000,00
40	20,00	35.001,00	35.100,00
50	10,00	35.101,00	35.200,00

	DETRAZIONE	COEFFICIENTE RIDUZIONE
<b>FIGLI</b>	Primo figlio 950,00 Nuclei 4 figli 1.200,00	Primo figlio 95.000,00
<b>Aumenti</b>	Età inferiore a 3 anni 270,00 Portatori di handicap 400,00 Più di 3 figli 200,00	Oltre il primo 15.000,00
<b>ALTRI FAMILIARI</b>	750,00	80.000,00

---

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Interroga

Generale Altre detrazioni Bonus DL. 66/2014 TIR/Ulteriore det. T.F.R. Elenco

Anno: 2020

**Solo reddito dipendente**

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Limite minimo tempo indet.	Limite massimo tempo det.	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
						Numeratore - RC	Denominatore
10	8.000,00	1.880,00	690,00	1.380,00			
20	28.000,00	978,00			902,00	28.000,00	20.000,00
30	55.000,00	978,00				55.000,00	27.000,00

**Aumento detrazioni reddito dipendente**

Riga	Detrazione	Da reddito	A reddito
10			

**Solo reddito di pensione fino a 75 anni**

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Limite minimo	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
					Numeratore - RC	Denominatore
10	7.500,00	1.725,00	690,00			
20	15.000,00	1.255,00		470,00	15.000,00	7.500,00
30	55.000,00	1.255,00			55.000,00	40.000,00

**Solo reddito lavoro autonomo**

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Limite minimo	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
					Numeratore - RC	Denominatore
10	4.800,00	1.104,00				
20	55.000,00	1.104,00			55.000,00	50.200,00

**Modificare la base di calcolo del Bonus annuale portandola a euro 476,05 che, in accordo con la Circolare 29/E del 14 dicembre 2020 dell'Agenzia Entrate, costituisce l'importo max erogabile per il 2020 del Bonus DL 66/2014.**

Riga	Reddito annuale (fino a)	Bonus annuale DL. 66/2014	Coefficiente riduzione	
			Numeratore - RC	Denominatore
10	24.600,00	476,05		
20	26.600,00	476,05	26.600,00	2.000,00
30				

**Impostare il valore del limite recupero rateale a euro 60**

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
				Numeratore - RC	Denominatore
10	28.000,00				
20	35.000,00	480,00	120,00	35.000,00	7.000,00
30	40.000,00	480,00		40.000,00	5.000,00

**uno** *Nell'Anagrafica Personale, pagina IRPEF sono inoltre inserite le modalità di conguaglio delle detrazioni, che devono essere verificate, insieme alle informazioni inerenti i familiari a carico, per i quali, in prossimità delle scadenze della Certificazione Unica e modello 770/semplicato, si raccomanda inserire anche i codici fiscali.*

**Detrazioni**

Applicazione mensile:

Modalità conguaglio:

- Applicazione periodo lavoro
- Applicazione minimo intero anno
- Non applicate

C/F/A	Primog.	Cognome e Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Handicap	%	Mesi detrazioni															
							G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
C	<input type="checkbox"/>	Verdi Maria	VRDMRA76P55A794D	12-01-1971	<input type="checkbox"/>	100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
F	<input type="checkbox"/>	Albertoni Sara	LBRSRA08P56A794R	16-08-2008	<input type="checkbox"/>	100	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

**uno** Nel cedolino di dicembre, la pagina Conguagli IRPEF mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire all'importo complessivo del conguaglio fiscale Irpef.

**Gestione retribuzioni / Modifica**

Generale Conguaglio C.S. **Conguaglio IRPEF** Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2020 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2020 Data fine: 31-12-2020 C.E.: 0000003 Retribuzione: 11,23

Matricola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO SPECIALIZZATO % Part-time: 100,00

**CONGUAGLIO IRPEF**

**Conguaglio emolumenti di produttività**

Imponibile teorico: Ritenute: Fringe benefits:  
 di cui già applicato ( ): Ritenute applicate: Oneri deducibili: 276,00  
 Differenza: Contr. ass. sanitaria deducibili:  
 Imponibile 10% produttività:

**Conguaglio Bonus DL. 66/2014** **Conguaglio TIR DL. 3/2020**

Bonus spettante: 480,00 TIR spettante: 600,00  
 Bonus applicato: 320,00 TIR applicato:  
 Differenza: 160,00 Differenza: 600,00

**Redditi esteri** **Conguaglio Ulteriore detrazione DL. 3/2020**

Credito d'imposta: Spettante:  
 Applicato:  
 Differenza:

**Adizionali**

	Teorica	Pagata	Dovuta
Regionale:	310,48		310,48
Acconto:	17,18	17,18	
Comunale:	45,95		28,77
Totale:		17,18	339,25

Progressivo imponibile: 22.973,12  
 Imposta: 5.602,74  
 Imposta pagata: 3.196,11  
 Detrazioni lav. dipendente: 1.204,71  
 Ulteriore detrazione lav. dip.:  
 Detrazioni coniuge: 690,00  
 Detrazioni figli: 720,20  
 Detrazioni altri familiari:  
 Detrazioni erogazioni 2° livello:  
 Oneri detraibili:  
 Totale detrazioni: 2.614,91

Totale conguaglio imposta: -208,28  
 Totale conguaglio addizionali:  
 Totale conguaglio IRPEF: -208,28

Nel calcolo del conguaglio fiscale della colonna di destra, nel totale conguaglio imposta, è ricompreso solo ed esclusivamente la somma algebrica dell'imposta lorda detratta delle detrazioni (comprendente della eventuale nuova Ulteriore Detrazione) e dell'imposta pagata.

**uno** Dal Bottone **Detrazioni** è possibile verificare il dettaglio del calcolo delle detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente, effettuato sulla base delle informazioni tabellari e personali.

Calcolo detrazioni IRPEF	
<b>Periodo e redditi</b>	
A - Giorni periodo:	366
B - Giorni detrazioni:	351
C - Mesi detrazioni:	12
D - Reddito presunto:	22.973,12
E - Oneri deducibili:	
<b>Detrazioni dipendente</b>	
Reddito:	Dipendente
F - Detrazione teorica:	937,92
G - Aumento:	902,00 * ((28000,00 - 22973,12) / 20000,00) * 351 / 366
H - Coefficiente:	(28000,00 - 22973,12) / 20000,00
I - Totale ((F+H)+G):	1.155,34
J - Ulteriore aumento:	
K - Quota detrazione ((I+J)*A/B):	
<b>Ulteriore detrazione DL 3/2020</b>	
B1 - Gg. detrazione DL 3/2020:	169
F1 - Detrazione teorica:	
G1 - Aumento:	
H1 - Coefficiente:	
I1 - Totale ((F1+H1)+G1):	
K1 - Quota detrazione (I1*A/B1):	
<b>Detrazioni familiari a carico</b>	
<b>CONIUGE</b>	
L - Detrazione teorica:	690,00
M - Diminuzione:	
N - Coefficiente:	
O - Totale ((L+N)+M):	690,00
P - Ulteriore aumento:	
Q - Quota detrazione ((O+P)/C):	
<b>FIGLI</b>	
R - Detrazione teorica:	950,00
S - Coefficiente:	(95000,00 - 22973,12) / 95000,00
T - Quota detrazione (R*S/C):	0,7581
<b>ALTRI FAMILIARI</b>	
U - Detrazione teorica:	
V - Coefficiente:	
W - Quota detrazione (U*V/C):	
X - Totale detrazioni familiari a carico (Q+T+W):	
Totale detrazioni: 2.614,91	

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del DPR n. 600/1973, i sostituti d'imposta attribuiscono le detrazioni per carichi di famiglia sulla base di una semplice dichiarazione resa dal dipendente, sotto la propria responsabilità, circa le condizioni di spettanza delle detrazioni e con l'impegno a comunicare le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi in mancanza di variazioni. Pertanto, in linea di principio, il datore di lavoro non deve effettuare alcuna indagine in merito alla situazione dichiarata dal dipendente e alla percentuale di carico.

Sono considerati familiari a carico fiscalmente:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari, a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tali sono il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Con riferimento alle detrazioni per coniuge a carico, a seguito dell'approvazione della Legge 20 maggio 2016 n. 76 che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nella nozione di "coniuge" devono ritenersi inclusi anche i soggetti del medesimo sesso legati da unione civile ("coniugi assimilati")

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore ai 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili. Sono esclusi dal conteggio alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, l'indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai non vedenti. Va conteggiata, invece l'eventuale rendita dell'abitazione principale.

Le detrazioni per familiari a carico vanno rapportate ai mesi in cui si verificano le condizioni per le quali spetta l'attribuzione delle stesse, ad eccezione dell'ulteriore detrazione di € 1.200 per le famiglie con almeno 4 figli (ved. sotto).

Per quanto riguarda le detrazioni per i figli a carico le norme stabiliscono, obbligatoriamente, la ripartizione della detrazione nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, tale detrazione spetta interamente al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'art. 12 Tuir stabilisce che, in mancanza di accordo, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario. Se l'affidamento è congiunto la detrazione spetta, sempre in mancanza di accordo, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.

Per quanto riguarda i soggetti extracomunitari non residenti, dal 2015 è entrata in vigore il regime di tassazione cosiddetto "non residenti Schumaker".

Il presupposto soggettivo per l'applicazione della norma è la residenza fiscale del contribuente in uno Stato che assicuri un adeguato scambio informativo, mentre presupposti oggettivi sono la produzione in Italia di almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato nell'anno e la non fruibilità di agevolazioni fiscali analoghe nel proprio stato di residenza.

La norma emanata il 21 settembre 2015 fornisce inoltre indicazioni ai sostituti d'imposta al fine di permettere agli stessi di poter riconoscere ai contribuenti rientranti nella disciplina "non residenti Schumaker" di vedersi attribuite le detrazioni d'imposta. Il Lavoratore non residente dovrà presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesti:

- a) Stato di residenza fiscale
- b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d'imposta
- c) di non beneficiare in altro Stato degli stessi benefici fiscali richiesti in Italia
- d) i dati anagrafici e il grado di parentela dei familiari per i quali si chiede di fruire della detrazione prevista dall'art. 12 Tuir
- e) che il familiare per il quale si chiede l'attribuzione della detrazione non sia titolare di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro

### **Detrazione per famiglie numerose**

L'art. 1, co. 15, lett. A) legge n. 244/2007 ha previsto, in favore dei genitori un'ulteriore detrazione di € 1.200,00 in presenza di almeno 4 figli a carico. La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e, nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete per intero a quest'ultimo per l'intero importo. I criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi fra i genitori.

La detrazione in parola spetta in misura piena, non dipende dal livello di reddito del beneficiario e non va raggugliata al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione.

Con riferimento a questa tipologia di detrazione è previsto che, in caso di incapienza dell'imposta lorda diminuita delle detrazioni ordinarie, sia riconosciuto al contribuente un credito di ammontare pari alla quota della detrazione in commento che non ha trovato capienza nella imposta dovuta.

In occasione dell'effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti devono rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante. Il credito riconosciuto dal sostituto è, comunque, rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi, come avviene ordinariamente per le altre detrazioni.

Si ricorda che le Entrate, con circolare n. 1/2008 hanno precisato che l'ulteriore detrazione per figli a carico di famiglie numerose trova applicazione nell'intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma sussiste solo per una parte dell'anno e, quindi, non deve essere raggugliata al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa. Infine si ritiene opportuno ricordare che, come recita espressamente la norma, il beneficio previsto in presenza di 4 o più figli costituisce una ulteriore detrazione che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dell'art. 12. Ne deriva che l'ulteriore detrazione di € 1.200,00 è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. In pratica, se un genitore ha un reddito superiore a 140.000 euro e 4 figli a carico, poiché non gli spetta l'ordinaria detrazione per figli a carico non gli spetterà neppure la detrazione in commento.

Infine con la circolare n. 19 del 2012, l'Agenzia delle entrate, ha affrontato un problema posto da un contribuente in materia di ripartizione della detrazione per famiglie numerose.

Nella particolare ipotesi illustrata nel quesito, un genitore ha avuto due figli con un coniuge e due con un altro e, pertanto, è stato richiesto se l'unico genitore che ha quattro figli abbia diritto alla detrazione nella misura del 100%, pur non avendo il coniuge a carico. Al riguardo, premesso che l'ulteriore detrazione di euro 1.200, prevista dal comma 1-bis dell'articolo 12 del Tuir, è riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo, la circolare n. 19 del 2012 ha chiarito che nell'ipotesi in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l'altro genitore, e quindi l'ulteriore detrazione non possa essere in alcun modo attribuita a quest'ultimo, l'ulteriore detrazione in esame spetti per intero al primo genitore. Ciò anche se l'articolo 12, comma 1-bis, del Tuir, dispone che la detrazione per l'intero importo spetta in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro.

**uno** *Nel cedolino dei dipendenti che fruiscono di tale particolare detrazione deve essere utilizzata la voce di calcolo inserita in gestione Voci di calcolo comuni nel campo del credito nuclei 4 figli per l'anno corrente.*

### Credito imposta su redditi di lavoro dipendente estero

Il nostro ordinamento fiscale prevede l'applicazione di un credito di imposta sui **redditi di fonte estera** imponibili in Italia al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione del reddito.

Il **credito di imposta** per imposte assolute all'estero, di cui all'articolo 165 del TUIR, costituisce il correttivo previsto dal legislatore al fine di attenuare la doppia imposizione che deriva dall'applicazione del c.d. "world-wide principle". Principio secondo il quale un lavoratore fiscalmente residente in Italia è ivi assoggettato a tassazione per i redditi ovunque prodotti.

Il comma 4 dell'articolo 165 del TUIR prevede che la detrazione per il **credito di imposta** deve essere calcolata nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione stessa. Il riconoscimento del credito di imposta è quindi subordinato al carattere di **definitività delle imposte estere**, intendendo per tali quelle non più ripetibili. Non sono considerate imposte definitive e quindi non sono detraibili le imposte versate in acconto o per le quali sia previsto un conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale. Le imposte versate in acconto, possono comunque essere portate in detrazione dall'imposta dovuta in Italia, al netto della quota rimborsabile. Sempreché tale rimborso sia già stato richiesto all'amministrazione estera prima di effettuare la dichiarazione in Italia.

Ai fini della fruizione del credito di imposta, il sostituto di imposta (se il recupero del credito avviene nel conguaglio) o il dipendente (se il recupero del credito avviene in dichiarazione) deve provvedere alla raccolta della seguente **documentazione** probatoria di supporto:

1. Copia della **dichiarazione dei redditi** presentata nello Stato estero;
2. Eventuale **richiesta di rimborso** delle imposte pagate all'estero, qualora non sia inserita nella stessa dichiarazione;
3. Le ricevute o le distinte attestanti il **versamento delle imposte** pagate all'estero;
4. La **certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta** nel caso in cui il trattamento economico corrisposto al lavoratore venga corrisposto per il tramite di una società locale.

Tutta la documentazione da cui risulti l'ammontare del reddito prodotto e le certificazioni in originale delle imposte pagate nello Stato estero accompagnate da una traduzione giurata (se in lingua diversa da quella inglese, francese, spagnola o tedesca). La documentazione deve essere conservata a cura del contribuente per poterla esibire agli uffici verificatori in caso di

controlli. I termini sono quelli previsti per l'accertamento sulla dichiarazione dei redditi, ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per i **lavoratori dipendenti** l'articolo 23, comma 3, del DPR n 600/73 prevede che il recupero delle imposte pagate all'estero possa avvenire ad opera del sostituto d'imposta, in sede di **conguaglio**. In questo modo si evita al lavoratore l'onere di dover presentare, al solo fine di recupero del credito d'imposta in parola, la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF).

In questo caso il dipendente deve fornire al sostituto, entro il termine utile per le operazioni di conguaglio, la documentazione dalla quale risulti la definitività dell'**imposta pagata** all'estero. Il sostituto effettua il calcolo del credito di imposta per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero tenendo conto del reddito complessivo del sostituto, compresi, quindi, eventuali redditi che ha provveduto a conguagliare.

In caso di **redditi prodotti all'estero** che concorrono a formare il **reddito complessivo**, le relative **imposte estere** sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al **rapporto** fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, che costituisce il "**rapporto di detraibilità**" di cui all' articolo 165, comma 1, TUIR. Il "**rapporto di detraibilità**", esprime la misura massima di credito utilizzabile dal dipendente, rappresentato dalla quota parte di imposta lorda italiana afferente il rapporto tra reddito estero (ossia, il reddito riferibile all'attività prestata nello Stato estero e tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale) ed il reddito complessivo del dipendente tassato in Italia nell'anno di riferimento. Naturalmente, nel reddito complessivo confluisce il reddito estero stesso.

La formula del **rapporto di detraibilità** è la seguente:

$$\text{Rapporto di detraibilità} = \frac{\text{reddito estero}}{\text{reddito complessivo}} * \text{imposta lorda italiana}$$

Il comma 10 dell'articolo 165 del TUIR prevede che se il reddito **prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo**, anche l'**imposta estera** deve essere **ridotta** in misura corrispondente.

Vi è un secondo limite da prendere in considerazione ai fini della determinazione del credito di imposta spettante al lavoratore quando il reddito di lavoro dipendente estero è determinato su base **convenzionale**. L'applicazione delle **retribuzioni convenzionali** (articolo 51, comma 8-bis TUIR) al lavoratore dipendente in distacco all'estero, determina una rideterminazione del credito. Tale credito, infatti, è ridotto in percentuale alla quota di reddito estero imponibile in Italia.

L'Agenzia delle entrate, con la **Risoluzione n. 48/E/2013**, ha fornito alcuni chiarimenti ai fini della corretta applicazione dell'articolo 165, comma 10. In particolare l'imposta estera deve essere ridotta in base al **rapporto** tra la retribuzione convenzionale e il reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, ma determinato (teoricamente), sulla base delle regole della determinazione analitica secondo l'articolo 51, commi da 1 a 8.

La nuova formula di riferimento da utilizzare per il calcolo del **credito di imposta**, secondo le indicazioni dell'Agenzia, diventa:

$$\text{FTC} = \frac{\text{Reddito estero convenzionale ex art. 51 co. 8 - bis Tuir}}{\text{Reddito estero teorico tassato in via ordinaria}} * \text{imposte estere a titolo definitivo}$$

Ultimo limite da prendere in considerazione ai fini del recupero delle imposte sui redditi prodotti all'estero è la capienza dell'imposta netta scaturente dalle operazioni di conguaglio fiscale. Non è ammesso il rimborso di somme oltre il limite delle imposte da pagare in Italia.

**uno** Per il recupero del credito d'imposta sui redditi esteri, nella **Gestione Anagrafiche- Personale – Progressivi Redditi esteri**, prima di procedere con l'elaborazione del cedolino di conguaglio, è necessario inserire, per ciascuno stato estero dove questi ultimi sono maturati, l'imposta effettivamente pagata all'estero, con separata indicazione del codice Stato Estero e della Data inizio e Data Fine della prestazione lavorativa estera.

Personale: Progressivi Redditi esteri / Modifica

Generale | Elenco

Dipendente: 0000002    Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO    Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2020

Progr.	Stato estero	Da data	A data	Imposta pagata all'estero	Reddito ordinario estero	Reddito convenz. estero	Max1 Cred. estero detr.	Max2 Cred. estero conv.	Max3 Ipef netta	Applicato
01	077 Ungheria	01-01-2020	31-10-2020	2.500,00						

**uno** Se in corso d'anno sono state utilizzate, per i periodi di lavoro prestati all'estero, le retribuzioni convenzionali, ovvero sono stati annullati gli imponibili fiscali italiani tramite l'inserimento nel cedolino della voce di calcolo EST.01 "Recupero reddito ordinario per estero" e sostituiti con la retribuzione convenzionale con la voce di calcolo EST.02 "Reddito convenzionale estero", i valori imponibili fiscali per questi mesi risulteranno quelli convenzionali in quanto memorizzati nella gestione **Anagrafiche-Personale - Progressivi Ipef**, in sede di aggiornamento mensile progressivi fiscali.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale | Conguaglio C.S. | Conguaglio IRPEF | Estero | ANF | Tracciabilità | Elenco

Anno: 2020    Mensilità: 11 Novembre    Mese: 11 /    Data inizio: 01-11-2020    Data fine: 30-11-2020    C.E.: 0000003    Retribuzione: 11,42

Matricola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO    Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA    Livello: OPERAIO SPECIALIZZATO    % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0    Giorni: 26    Settimane: 4    INAIL Ore: 145,0    Giorni: 17    Minimale Giorni: 26    Importo: 1.273,48    Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
120	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	222,05960	222,00						2402050
130	CAS.06 CONTRIBUTI CASSA EDILE BG	CT	1,00	144,18236	144,18		15				
140	CAS.07 MUTUALIZZAZIONE 0,65%	CT	1,00	10,16470	10,16	100	100				
150	CAS.05 TRATTENUTA C.E. 0,375%	CT	1,00	5,86425	5,86	-100					2402050
160	CAS.19 CONTRIBUTO C.E. BG SOGGETTO IRPEF	CT	1,00	4,69140	4,69			100			
170	CASFSO FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	132,00	0,06744	8,90			100			
180	TRA.01 TRASFERTA ITALIA ESENTE fino a 10 km.	C	13,00	10,00000	130,00					100	
190	PGN.01 PIGNORAMENTO 1/5 STIPENDIO	T									2402045
200	TRA.05 TRASFERTA > 45	C		46,00000						100	
210	FES.02 FESTIVITA' 4 NOVEMBRE OPERAI	C	8,00	11,24000	89,92	100	100		100	100	
220	FES.07 FESTIVITA' NON GODUTA OPERAI	C	8,00	11,42000	81,36	100	100	100		100	
230	EST.01 RECUPERO REDDITO ORDINARIO X ESTERO	CT			1.933,56			-100			
240	EST.02 REDDITO CONVENZIONALE ESTERO	CT			1.820,72			100			

Personale: Progressivi IRPEF / Interroga

Generale Elenco

Dipendente: 0000002      Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO      Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno 2020      Mese 11

IRPEF		Giorni detraz.: 30		ADDITIONALI ALL'IRPEF		Previdenza complementare	
Imponibile:	1.820,72			<b>Regionale</b>		Quota C/Azienda:	21,00
Imposta lorda:	441,59			N° rate A.C.:	11	Contributo contr. C/Azienda:	
Detrazione lav. dipendente:	98,28			Versata A.P.:	33,17	Quota C/Dipendente:	21,00
Ulteriore detrazione lav. dip.:				Dovuta A.C.:		Quota TFR:	156,37
Detrazione coniuge:	57,50			Versata A.C.:		Totale:	198,37
Detrazioni figli:	59,91			<b>Comunale</b>		Lav. prima occupazione dal 01/01/2007	
Detrazione altri familiari:				N° rate A.C.:	11	Differenziale dedotto:	
Detrazioni applicate:	215,69			Versata A.P.:	2,55	<b>TIR DL. 3/2020</b>	
Credito imposta estera:				Dovuta A.C.:		N° rate A.C.:	
<b>Imposta netta:</b>	<b>225,90</b>			Versata A.C.:		Versato rate A.P.:	
Imponibile erogazioni 2° livello:				Versato A.C.:		Dovuto A.C.:	
Imp. teorico produttività:				Versamento immediato:	<input type="checkbox"/>	Versato A.C.:	
Imp. applicato produttività:				<b>Acconto comunale</b>		Versato rate A.C.:	
Credito famiglie numerose A.P.:				N° rate A.C.:	9	<b>Ulteriore detrazione DL. 3/2020</b>	
Credito famiglie numerose A.C.:				Dovuta A.C.:		N° rate A.C.:	
Fringe benefit teorico:				Versata A.C.:	1,91	Versata A.P.:	
Fringe benefit applicato:				<b>Redditi esteri</b>		Dovuta A.C.:	
Retribuzioni in natura:				Recupero reddito ordinario:	1.933,56	Versata A.C.:	
Contributo spese sanitarie:				Imponibile convenzionale:	1.820,72		
Bonus DL 66/2014 erogato:							
TIR DL 3/2020 erogato:	16,30						



In presenza di Progressivi redditi esteri, nel **Libro Unico del Lavoro, Gestione Retribuzioni** è stata quindi inserita una nuova pagina denominata **Estero** dove vengono riepilogati i calcoli dell'eventuale Credito d'imposta estera, dopo aver effettuato le verifiche sui massimali previsti dalla normativa, ovvero:

- 1) **Rapporto di detraibilità**
- 2) **Retribuzioni convenzionali**
- 3) **Imposta netta**

La Pagina Estero fornisce quindi indicazione circa il credito d'imposta per imposte pagate all'estero come risultato finale dell'applicazione dei massimali di cui sopra. Tale credito, oltre ad essere memorizzato nei progressivi Redditi Esteri, sarà altresì riportato nei Progressivi Irpef anche al fine della puntuale Certificazione di tali crediti.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF **Estero** ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2020 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2020 Data fine: 31-12-2020 C.E.: 0000003 Retribuzione: 11,23

Matricola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO SPECIALIZZATO % Part-time: 100,00

**CONGUAGLIO REDDITI ESTERI**

Massimale 1

A - Reddito ordinario estero:	21.933,56
B - Reddito complessivo:	38.460,56
C - Imposta lorda:	10.935,01
D - Credito estero detraibile (A/B*C):	6.236,09

Massimale 2

E - Reddito convenzionale estero:	21.820,72
F - Reddito ordinario estero:	21.933,56
G - Imposta pagata estero:	2.500,00
H - Credito estero su retribuzioni convenzionali (E/F*G):	2.487,14

Massimale 3

I - Imposta netta:	8.932,89
--------------------	----------

CREDITO D'IMPOSTA (< D, H, I): 2.487,14

### Credito per redditi di lavoro dipendente

L'art. 13 co. 1-bis del DPR 917/1980, introdotto dall'art. 1 del DL 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014 n. 89, ha introdotto la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati che percepiscono un reddito contenuto in determinate soglie.

Il credito ammonta a euro 960 annui per i possessori di reddito complessivo (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze) non superiore a € 24.600, mentre in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi completamente al raggiungimento di un livello di reddito pari a € 26.600. Il comma 2 dell'articolo 1 del DL n. 66/2014 stabilisce inoltre che il credito è rapportato al periodo di lavoro dell'anno considerando i giorni coperti da un rapporto di lavoro. Il credito non spetta in presenza di detrazioni per lavoro dipendente ex art. 13 Tuir, che vadano a superare l'imposta lorda a debito del contribuente (reddito fino a € 8.145,32).

**L'articolo 128, co. 1 del DL n. 34/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 77/2020 ha previsto per l'anno 2020, che il Credito d'imposta spetti anche in presenza di una situazione di incapacienza determinata per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il sostituto d'imposta deve riconoscere il credito anche per i periodi nei quali il lavoratore ha fruito degli ammortizzatori sociali di cui al DL n. 18/2020, prendendo a riferimento, in luogo degli importi delle misure di sostegno al reddito, la retribuzione teorica contrattualmente spettante.**

L'applicazione del credito in corso d'anno deve avvenire automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza la necessità di ricevere nessuna esplicita richiesta da parte dei beneficiari stessi, sulla base dei dati reddituali a disposizione dei datori di lavoro. A fine anno questi ultimi, avendo a disposizione tutti i dati reddituali per il calcolo del reddito complessivo (chiaramente solo se comunicati per tempo dal lavoratore) deve quindi verificare i presupposti di spettanza. In particolare possono verificarsi le seguenti situazioni:

1. Non sussistono le condizioni di spettanza del credito, perché il reddito complessivo ha superato la soglia *max* ovvero perché le detrazioni per lavoro dipendente superano l'imposta lorda. In questo caso il datore di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, deve eventualmente recuperare quanto erogato in corso d'anno.
2. Sussistono le condizioni di spettanza del credito. In questo caso il datore di lavoro conferma il credito già riconosciuto in corso d'anno ovvero, se non riconosciuto in corso d'anno, attribuisce in sede di conguaglio l'intero bonus.

3. Susistono le condizioni di spettanza del credito ma in misura diversa rispetto a quella riconosciuta in corso d'anno. Il datore di lavoro provvede a rettificare, in positivo o negativo, il valore del bonus erogato con un conguaglio fiscale a credito / debito.

Se il lavoratore, prestando attività presso due diversi datori di lavoro, vorrà conguagliare il bonus erogato da entrambi, deve necessariamente consegnare al datore di lavoro che effettua il conguaglio di fine anno la certificazione dei redditi del precedente sostituto, contenente fra le altre anche l'informazione sul Bonus attribuito, dei precedenti rapporti di lavoro.

Il credito fiscale riconosciuto ai dipendenti può essere recuperato dai sostituti d'imposta solo mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.241/1997 (cosiddetta compensazione orizzontale), da effettuarsi mediante modello F24, utilizzando il codice tributo "1655".

**Il DL 5 febbraio 2020 n. 3 ha abrogato il Bonus Irpef previsto dall'articolo 13, co. 1-bis del DPR 917/86 a partire dal 1 luglio 2020, ragion per cui, il credito d'imposta cosiddetto degli 80 euro, può essere riconosciuto solo per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020 che, come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2020 n. 29/E, corrisponde a giorni numero 181. Il Credito d'imposta in parola, per i percettori di reddito inferiore alla soglia dei 24.600 euro, per il periodo d'imposta 2020 non potrà quindi essere superiore a euro 960/365 x 181 gg = euro 476,05**

**uno** Nell'Anagrafica dipendente, pagina Irpef, verificare l'impostazione del campo Bonus DL. 66/2014. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate in funzione della scelta operata.

The screenshot shows the 'IRPEF' tab in the software. The 'Bonus DL. 66/2014' dropdown menu is highlighted with a red circle. The options in the dropdown are:

- Applicazione mensile con verifica
- Applicazione mensile con verifica
- Applicazione mensile senza verifica detrazioni
- Non applicazione

Other visible options in the dropdown include 'Applicazione maggiore ritenuta' and 'Detassazione emolumenti di produttività'.

**uno** Nel cedolino di conguaglio, la pagina Conguagli mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire al Bonus DL. 66/2014 spettante. Nell'esempio riportato sotto, a fronte di un Bonus applicato in corso d'anno pari a € 477,38 il beneficio fiscale viene ridotto al valore massimo consentito di 476,05 che rappresenta l'importo di euro 960 riproporzionato su 181 giorni.

Conguaglio Bonus DL. 66/2014

Bonus spettante:	476,05
Bonus applicato:	477,38
Differenza:	-1,33

### Trattamento Integrativo

Il Decreto Legge n. 3/2020 ha introdotto, dal 1 luglio 2020, il Trattamento Integrativo della Retribuzione pari a euro 600 per il 2020 e a euro 1.200 per l'anno 2021.

Come già ampiamente illustrato nella Circolare n. 7/2020, il Trattamento Integrativo spetta previa verifica delle seguenti condizioni:

- Sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente
- Importo del reddito complessivo inferiore a euro 28.000

In merito alla condizione di spettanza inerente la capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, deve essere sommati ai redditi tassati in via ordinaria. Ai fini della seconda condizione, ovvero l'importo complessivo del reddito, quest'ultimo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e al lordo dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti.

Come già detto per il Bonus DL 66/2014, l'articolo 128, co. 1 del DL n. 34/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 77/2020 ha previsto per l'anno 2020, che il Trattamento Integrativo spetti anche in presenza di una situazione di incapacità determinata per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il sostituto d'imposta deve, eventualmente, riconoscere il beneficio fiscale anche per i periodi nei quali il lavoratore ha fruito degli ammortizzatori sociali di cui al DL n. 18/2020, prendendo a riferimento, in luogo degli importi delle misure di sostegno al reddito, la retribuzione teorica contrattualmente spettante.

**uno** Nell'Anagrafica dipendente, pagina Irpef, verificare l'impostazione del campo TIR / Ulteriore Detrazione DL 3/2020. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate in funzione della scelta operata.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/ANF Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei/BNC Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 0000002  
Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO  
Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2020

Domicilio fiscale al 01/01 anno precedente  
Comune: L404 Treviolo  
Regione: 10 Lombardia

Domicilio fiscale al 01/01 anno corrente  
Comune: L404 Treviolo  
Regione: 10 Lombardia

No calcolo acconto addizionale comunale all'Irpef

Detrazioni  
Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro  
Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro

Conguaglio progressivo Co.Co.Co.  
 Conguaglio progressivo addizionali

Mese inizio detrazioni familiari a carico: 01 Gennaio

Redditi  
Presenza reddito:  Dipendente  
 Pensione  
 Lav. autonomo

Importo altri redditi per calcolo detrazioni:  
Reddito presunto: calcolato  
Reddito presunto dell'anno:  
Oneri presunti dell'anno:

Applicazione maggiore ritenuta  
 Detassazione emolumenti di produttività

Bonus DL. 66/2014: Applicazione mensile con verifica

TIR - Ulteriore det. DL. 3/2020:  
Applicazione mensile con verifica  
Applicazione mensile con verifica  
Applicazione mensile senza verifica detrazioni  
Applicazione solo a conguaglio  
Non applicazione

**uno** Nel cedolino di conguaglio, la pagina Conguagli mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire al Trattamento Integrativo spettante. Nell'esempio riportato sotto, a fronte di una mancata applicazione del TIR in corso d'anno, viene riconosciuto il TIR spettante di euro 600,00.

Conguaglio TIR DL. 3/2020	
TIR spettante:	600,00
TIR applicato:	
Differenza:	600,00

### Ulteriore detrazione

La Ulteriore Detrazione, prevista in un primo momento quale misura temporanea valevole per il solo periodo dal 01.07.2020 al 31.12..2020, e poi prorogata al 2021 dalla Legge di Stabilità, è rapportata al periodo di lavoro e il suo valore discende dalle seguenti formulazioni (ved. Circolare n. 7/2020):

- per redditi **oltre 28.000 e fino a 35.000 euro**, l'ulteriore detrazione si compone di un importo fisso annuo di euro 480, più una quota variabile che decresce all'aumentare del reddito secondo la formula:  $480,00 + (120,00 \times \frac{35.000,00 - \text{Reddito complessivo}}{7.000}$
- per i redditi **oltre 35.000 e fino a 40.000 euro**, l'ulteriore detrazione è costituita esclusivamente da un importo variabile che decresce all'aumentare del reddito, azzerandosi al raggiungimento di 40.000 euro, secondo la seguente formula:  $480,00 \times \frac{(40.000,00 - \text{Reddito complessivo})}{5.000}$

Anche per il calcolo dell'Ulteriore Detrazioni il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ai fini dell'applicazione dell'ulteriore detrazione è necessario inoltre che il lavoratore sia capiente in termini di imposta. In caso di incapienza parziale, la detrazione spetterà fino all'azzeramento dell'imposta netta.

**uno** Nell'esempio seguente viene calcolata ed erogata la quota di Ulteriore Detrazione spettante, al netto di quella già erogata in corso d'anno.

Conguaglio Ulteriore detrazione DL. 3/2020	
Spettante:	509,50
Applicato:	96,77
Differenza:	412,73

### Conguaglio TIR e Ulteriore Detrazione

L'erogazione del Trattamento Integrativo della Retribuzione, così come dell'Ulteriore Detrazione, sono stati riconosciuti in corso d'anno dai sostituti d'imposta, alla stregua del vecchio Bonus 80 euro, senza attendere alcuna esplicita adesione da parte dei lavoratori, al solo verificarsi delle condizioni di spettanza previste dalla norma, anche se valutate solo in base ai dati reddituali a disposizione, e fatta salva l'espressa rinuncia sottoscritta dai sostituiti (ved. dichiarazione di spettanza allegata alla Circolare n. 7/2020).

Il Trattamento Integrativo e l'Ulteriore Detrazione vanno rapportati al periodo di lavoro che, alla luce della Circolare 29/E del 2020, per il **periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020, corrisponde a 184 giorni**.

In sede di conguaglio di fine anno, il datore di lavoro è tenuto a recuperare gli eventuali importi di Trattamento Integrativo e di Ulteriore Detrazione eventualmente non spettanti, sulla base del reddito così come risultante dalle operazioni fiscali finali e dalle eventuali comunicazioni del lavoratore.

**Se il Trattamento Integrativo risulta non spettante, il sostituto d'imposta deve recuperare l'importo erogato, ma al netto dell'Ulteriore Detrazione eventualmente spettante.** Il recupero di questa differenza può avvenire in unica soluzione se di importo inferiore a euro 60 o in otto rate, a partire dalla retribuzione di conguaglio, se di importo superiore. E' evidente che il

conti@licon.it

recupero rateizzato del Trattamento Integrativo, al netto dell'Ulteriore Detrazione, non potrà avvenire in caso di conguaglio di fine rapporto, per la mancanza delle retribuzioni future.

**uno** Nell'esempio seguente il conguaglio riporta un recupero TIR di euro 500,00 con contestuale erogazione di una Ulteriore Detrazione di euro 533,93 (teorica 589,93 – 56,00). Il dipendente potrà quindi beneficiare in sede di conguaglio di un beneficio di euro 33,93.

**CONGUAGLIO IRPEF**

<b>Conguaglio emolumenti di produttività</b> Imponibile teorico: <input type="text"/> di cui già applicato ( <input type="text"/> ) Ritenute: <input type="text"/> Ritenute applicate: <input type="text"/> Differenza: <input type="text"/>			Fringe benefits: <input type="text"/> Oneri deducibili: <input type="text"/> Contr. ass. sanitaria deducibili: <input type="text"/> Imponibile 10% produttività: <input type="text"/> Progressivo imponibile: 28.587,39 Imposta: 7.183,21 Imposta pagata: 3.254,28																			
<b>Conguaglio Bonus DL. 66/2014</b> Bonus spettante: <input type="text"/> Bonus applicato: 465,72 Differenza: -465,72	<b>Conguaglio TIR DL. 3/2020</b> TIR spettante: <input type="text"/> TIR applicato: 500,00 Differenza: -500,00	Detrazioni lav. dipendente: 1.113,51 Ulteriore detrazione lav. dip.: 589,93 Detrazioni coniuge: <input type="text"/> Detrazioni figli: 937,46 Detrazioni altri familiari: <input type="text"/> Detrazioni erogazioni 2° livello: <input type="text"/> Oneri detraibili: <input type="text"/> Totale detrazioni: 2.640,90																				
<b>Redditi esteri</b> Credito d'imposta: <input type="text"/>	<b>Conguaglio Ulteriore detrazione DL. 3/2020</b> Spettante: 589,93 Applicato: 56,00 Differenza: 533,93	Totale conguaglio imposta: 1.288,03 Totale conguaglio addizionali: <input type="text"/> Totale conguaglio IRPEF: 1.288,03																				
<b>Addizionali</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Teorica</th> <th>Pagata</th> <th>Dovuta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regionale:</td> <td>400,00</td> <td>34,67</td> <td>365,33</td> </tr> <tr> <td>Acconto:</td> <td>11,41</td> <td>11,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comunale:</td> <td>228,70</td> <td>8,70</td> <td>208,59</td> </tr> <tr> <td>Totale:</td> <td></td> <td>54,78</td> <td>573,92</td> </tr> </tbody> </table>		Teorica	Pagata	Dovuta	Regionale:	400,00	34,67	365,33	Acconto:	11,41	11,41		Comunale:	228,70	8,70	208,59	Totale:		54,78	573,92	
	Teorica	Pagata	Dovuta																			
Regionale:	400,00	34,67	365,33																			
Acconto:	11,41	11,41																				
Comunale:	228,70	8,70	208,59																			
Totale:		54,78	573,92																			

Nel corpo del cedolino sono evidenziati i valori dei conguagli Trattamento Integrativo (TIR.01) e Ulteriore Detrazione (UDE.01) utilizzando le voci di calcolo di tipo descrittivo.

Il Trattamento Integrativo viene recuperato in unica soluzione utilizzando la voce di calcolo di tipo trattenuta TIR.02.

L'Ulteriore Detrazione spettante è erogata tramite il conguaglio delle detrazioni fiscali spettanti con imposta lorda e imposta già pagata in corso d'anno.

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
10	LAV.11 LAVORO ORDINARIO OPERAI MECCANICI	C	60,00	75,01500	4.500,90	100	100		100	100	
80	UDE.01 ULTERIORE DETRAZIONE - CONGUAGLIO	DS			533,93						
90	TIR.01 TIR - CONGUAGLIO A DEBITO	DS			500,00						
100	TIR.02 TIR - RIMBORSO	T			500,00						2404005
110											

**uno** Se il recupero TIR, al netto dell'Ulteriore Detrazione spettante, supera in valore i 60 euro, il dipendente subirà un prelievo pari a 1/8 del saldo. Nell'esempio di seguito, sempre a fronte di un conguaglio con recupero TIR di euro 500,00, l'importo dell'Ulteriore Detrazione spettante è di euro 183,07. La differenza fra il recupero TIR e l'Ulteriore Detrazione è pari a 316,93 e sarà recuperata in otto rate a partire dal cedolino di dicembre. Il dipendente subirà un prelievo immediato, nel cedolino di dicembre di euro 183,07 + euro 39,62 (pari a 316,93/8) = euro 222,69. I rimanenti 7/8 di euro 316,93 saranno oggetto di rateazione da gennaio a luglio 2021.

**CONGUAGLIO IRPEF**

<b>Conguaglio emolumenti di produttività</b> Imponibile teorico: <input type="text"/> di cui già applicato: <input type="text"/>		Ritenute: <input type="text"/> Ritenute applicate: <input type="text"/> Differenza: <input type="text"/>	Fringe benefits: <input type="text"/> Oneri deducibili: <input type="text"/> Contr. ass. sanitaria deducibili: <input type="text"/> Imponibile 10% produttività: <input type="text"/>																				
<b>Conguaglio Bonus DL. 66/2014</b> Bonus spettante: <input type="text"/> Bonus applicato: 465,72 Differenza: -465,72	<b>Conguaglio TIR DL. 3/2020</b> TIR spettante: <input type="text"/> TIR applicato: 500,00 Differenza: -500,00		Progressivo imponibile: 38.092,85 Imposta: 10.795,28 Imposta pagata: 3.254,28																				
<b>Redditi esteri</b> Credito d'imposta: <input type="text"/>	<b>Conguaglio Ulteriore detrazione DL. 3/2020</b> Spettante: 183,07 Applicato: <input type="text"/> Differenza: 183,07		Detrazioni lav. dipendente: 712,71 Ulteriore detrazione lav. dip.: 183,07 Detrazioni coniuge: <input type="text"/> Detrazioni figli: 828,02 Detrazioni altri familiari: <input type="text"/> Detrazioni erogazioni 2° livello: <input type="text"/> Oneri detraibili: <input type="text"/> Totale detrazioni: 1.723,80																				
<b>Addizionali</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Teorica</th> <th>Pagata</th> <th>Dovuta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regionale:</td> <td>563,50</td> <td>34,67</td> <td>528,83</td> </tr> <tr> <td>Acconto:</td> <td>11,41</td> <td>11,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comunale:</td> <td>304,74</td> <td>8,70</td> <td>284,63</td> </tr> <tr> <td>Totale:</td> <td></td> <td>54,78</td> <td>813,46</td> </tr> </tbody> </table>				Teorica	Pagata	Dovuta	Regionale:	563,50	34,67	528,83	Acconto:	11,41	11,41		Comunale:	304,74	8,70	284,63	Totale:		54,78	813,46	Totale conguaglio imposta: 5.817,20 Totale conguaglio addizionali: <input type="text"/> Totale conguaglio IRPEF: 5.817,20
	Teorica	Pagata	Dovuta																				
Regionale:	563,50	34,67	528,83																				
Acconto:	11,41	11,41																					
Comunale:	304,74	8,70	284,63																				
Totale:		54,78	813,46																				

Nel corpo del cedolino sono inserite in automatico le voci di calcolo presenti nelle voci comuni che descrivono il conguaglio *Trattamento Integrativo a debito (TIR.01 descrittiva)* il conguaglio *Ulteriore Detrazione a credito (UDE.01 descrittiva)* e il recupero mensile della quota TIR come sommatoria dell'importo di euro 183,07 + la prima rata di euro 39,62 (*TIR.02 trattenuta*) = euro 222,69.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale: Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2020 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2020 Data fine: 31-12-2020 C.E.: Retribuzione: 1.950,39

Matricola: 0000003 BETTONI MARCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO MECCANICI Livello: Imp. Concetto, Int. Op. Spec. % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 4 INAIL Ore: Giorni: Minimale Giorni: 26 Importo: 1.273,48 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
10	LAV.11 LAVORO ORDINARIO OPERAI MECCANICI	C	200,00	75,01500	15.003,00	100	100		100	100	
90	TIR.02 TIR - RIMBORSO	T			222,69						2404005
110	TIR.01 TIR - CONGUAGLIO A DEBITO	DS			500,00						
120	UDE.01 ULTERIORE DETRAZIONE - CONGUAGLIO	DS			183,07						

In fase di aggiornamento archivi nei Progressivi Irpef di dicembre 2020, la procedura memorizza il valore del dovuto TIR di euro 500,00, quello del recupero immediato fino a concorrenza dell'Ulteriore Detrazione spettante di euro 183,07, e quello della prima rata delle otto previste di euro 39,62

Personale: Progressivi IRPEF / Interroga

Generale Elenco

Dipendente: 0000003      Cognome e nome: BETTONI MARCO      Codice fiscale: BTMRC77L21A794Q

Anno: 2020      Mese:      Anno:     

TOTALE ANNO: 2020      IRPEF      Imponibile: 33.092,85      ADDIZIONALI ALL'IRPEF      Previdenza complementare

Mesi lavorati: 12      Imposta lorda: 9.795,28      Regionale      Versata A.P.: 247,88      Quota C/Azienda:      Contributo contr. C/Azienda:      Quota C/Dipendente:      Quota TFR: 2.937,25      Totale: 2.937,25

Giorni detrazioni: 335      Detrazione lav. dipendente: 612,71      Dovuta A.C.: 528,83      Versata A.C.:      Lav. prima occupazione dal 01/01/2007      Differenziale dedotto:     

Ulteriore detrazione lav. dip.: 183,07      Detrazioni coniuge:      Detrazioni figli: 828,02      Detrazioni altri familiari:     

Detrazioni applicate: 1.664,57      Detrazioni per Oneri:      Add. comunale dovuta A.C.: 284,63      Add. comunale versata A.C.:     

Credito imposta estera:      Imposta netta: 8.171,48      Acconto comunale      Dovuta A.C.: 11,41      Versata A.C.: 11,41     

Imponibile erogazioni 2° livello:      Imp. teorico produttività:      Imp. applicato produttività:     

Credito famiglie numerose A.P.:      Credito famiglie numerose A.C.:     

Fringe benefit teorico:      Fringe benefit applicato:     

Retribuzioni in natura:      Contributo spese sanitarie:     

Bonus DL. 66/2014 erogato:      TIR DL. 3/2020 erogato: 500,00     

Recupero reddito ordinario:      Imponibile convenzionale:     

TIR DL. 3/2020      Versato rate A.P.:      Dovuto A.C.: 500,00      Versato A.C.: 183,07      Versato rate A.C.: 39,62

Ulteriore detrazione DL. 3/2020      Versata A.P.:      Dovuta A.C.:      Versata A.C.:     

Per evitare la rateazione della trattenuta del Trattamento Integrativo, è possibile inserire nel cedolino di dicembre la voce di calcolo TIR.03 che, per differenza con la voce TIR.02, va a recuperare l'intero importo.

Gestione retribuzioni / Nuovo

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2020      Mensilità: 12      Dicembre      Mese: 12 /      Data inizio: 01-12-2020      Data fine: 31-12-2020      C.E.:      Retribuzione: 1.950,39

Matricola: 0000003      BETTONI MARCO      Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO MECCANICI      Livello: Imp. Concetto, Int. Op. Spec.      % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0      Giorni: 26      Settimane: 4      INAIL Ore:      Giorni:      Minimale Giorni: 26      Importo: 1.273,48      Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
10	LAV.11 LAVORO ORDINARIO OPERAI MECCANICI	C	200,00	75,01500	15.003,00	100	100		100	100	
80	TIR.01 TIR - CONGUAGLIO A DEBITO	DS			500,00						
90	TIR.02 TIR - RIMBORSO	T			222,69						2404005
100	UDE.01 ULTERIORE DETRAZIONE - CONGUAGLIO	DS			183,07						
110	TIR.03 TIR - RIMBORSO MANUALE	T			277,31						2404005

Se l'Ulteriore Detrazione risulta non spettante, il sostituto deve recuperare l'importo erogato, senza tener conto dell'eventuale Trattamento Integrativo eventualmente spettante. Il recupero dell'Ulteriore Detrazione avviene in unica soluzione a seguito del ricalcolo della medesima e del conguaglio d'imposta fra imposta lorda dovuta, detratte le detrazioni spettanti (compresa quella ulteriore) e le imposte già pagate in corso d'anno.

**uno** Nell'esempio seguente il conguaglio riporta il recupero di una Ulteriore Detrazione di euro 307,00 con contestuale erogazione di un TIR di euro 600,00. Il dipendente beneficerà del Trattamento Integrativo di euro 600 in unica soluzione nel cedolino di dicembre, e subirà, nel medesimo cedolino, un prelievo immediato di euro 507,00.

Gestione retribuzioni / Nuovo

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2020 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2020 Data fine: 31-12-2020 C.E.: Retribuzione:

Matricola: 0000003 BETTONI MARCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO MECCANICI Livello: Imp. Concetto, Int. Op. Spec. % Part-time:

**CONGUAGLIO IRPEF**

Conguaglio emolumenti di produttività

Imponibile teorico: Ritenute: Fringe benefits:  
 di cui già applicato ( ): Ritenute applicate: Oneri deducibili:  
 Differenza: Differenza: Contr. ass. sanitaria deducibili:

Conguaglio Bonus DL. 66/2014 Conguaglio TIR DL. 3/2020

Bonus spettante: 77,04 TIR spettante: 600,00  
 Bonus applicato: 465,72 TIR applicato: Differenza: 600,00  
 Differenza: -388,68 Differenza: 600,00

Redditi esteri Conguaglio Ulteriore detrazione DL. 3/2020

Credito d'imposta: Spettante: Applicato: 307,00 Differenza: -307,00

Adizionali

	Teorica	Pagata	Dovuta
Regionale:	362,71	34,67	328,04
Acconto:	11,41	11,41	
Comunale:	210,23	8,70	190,12
Totale:		54,78	518,16

Progressivo imponibile: 26.278,96  
 Imposta: 6.495,32  
 Imposta pagata: 3.254,28  
 Detrazioni lav. dipendente: 1.228,67  
 Ulteriore detrazione lav. dip.:  
 Detrazioni coniuge:  
 Detrazioni figli: 964,05  
 Detrazioni altri familiari:  
 Detrazioni erogazioni 2° livello:  
 Oneri detraibili:  
 Totale detrazioni: 2.192,72

Totale conguaglio imposta: 1.048,32  
 Totale conguaglio addizionali:  
 Totale conguaglio IRPEF: 1.048,32

Nel corpo del cedolino è evidenziato il recupero dell'Ulteriore Detrazione recuperata tramite il meccanismo del conguaglio fiscale, con indicazione della voce UDE.01 di tipo descrittivo.

Gestione retribuzioni / Nuovo

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2020 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2020 Data fine: 31-12-2020 C.E.: Retribuzione: 1.950,39

Matricola: 0000003 BETTONI MARCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO MECCANICI Livello: Imp. Concetto, Int. Op. Spec. % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 4 INAIL Ore: Giorni: Minimale Giorni: 26 Importo: 1.273,48 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
10	LAV.11 LAVORO ORDINARIO OPERAI MECCANICI	C	26,00	75,01500	1.950,39	100	100		100	100	
80	UDE.01 ULTERIORE DETRAZIONE - CONGUAGLIO	DS			-307,00						

Se le operazioni di conguaglio a debito del Trattamento Integrativo o dell'Ulteriore Detrazione non possono essere effettuate per incapienza della retribuzione, l'importo residuo deve essere comunicato al lavoratore che, autonomamente, deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

## Premi di produttività

La tassazione sostitutiva all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali all'Irpef sui premi di produttività è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'importo del prelievo fiscale sostitutivo non deve superare 3.000 euro;
- l'erogazione spetta solo ai lavoratori che nell'anno precedente non abbiano percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 80.000 euro;
- l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere effettuata su emolumenti che trovano la loro disciplina in una specifica contrattazione collettiva, la quale deve specificare quali sono gli obiettivi in termini di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza che danno titolo alla percezione di somme soggette a prelievo sostitutivo (l'incremento deve essere misurabile).

Al ricorrere di queste condizioni gli importi delle somme erogate sono sottratte al prelievo fiscale ordinario e assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 10%.


**uno** Per l'identificazione dei premi di produttività si deve utilizzare il flag "Emolumento di produttività" presente nelle Voci di Calcolo.

The screenshot shows the 'Voci di calcolo / Modifica' window. The 'Generale' tab is active. The 'Codice' field contains 'PREM.F' and the 'Descrizione' field contains 'PREMIO AD PERSONAM'. The '% Maggiorazione' is set to '100.000' and the 'Tipo calcolo' is 'Competenze'. The checkbox 'Emolumento di produttività' is checked and circled in red. Other options include 'Stampa cedolino' (checked) and 'Proponi base' (set to 'Nulla').

L'importo di queste voci, in sede di aggiornamento archivi fiscali mensile, viene memorizzato nei **Progressivi Irpef** nei campi "Imp. Teorico produttività" e "Imp. Applicato produttività".

The screenshot shows the 'Personale: Progressivi IRPEF / Modifica' window for employee 'ALBERTONI FRANCESCO'. The 'Mese' is set to '11' (November) for the year '2020'. The 'IRPEF' section shows 'Imposta netta' of 165,43. The 'ADDIZIONALI ALL'IRPEF' section shows regional and municipal rates. The 'Previdenza complementare' section shows a total of 135,12. The 'Imp. teorico produttività' and 'Imp. applicato produttività' fields are circled in red.

Prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno è possibile rettificare la natura degli importi portati in corso d'anno a tassazione sostitutiva, perché ritenuti erroneamente premi di produttività, in importi soggetti a tassazione ordinaria. E' altresì consentita l'operazione inversa di modificare la tassazione di taluni importi che in corso d'anno hanno subito il prelievo fiscale ordinario per portarli in sede di conguaglio a tassazione sostitutiva. E' attivabile a questo scopo la "Manutenzione emolumenti di produttività" attivabile dal Menù Gestione Mensili - Servizi. Tale manutenzione deve naturalmente essere preceduta dalla rettifica del flag "Emolumento di produttività" presente nelle Voci di Calcolo utilizzate in corso d'anno.



### Oneri detraibili e deducibili

L'art 23, comma 3, del DPR 600/1973 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d'imposta devono attribuire anche le detrazioni d'imposta eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 15 del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga. L'attribuzione delle detrazioni può, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza alcuna richiesta del dipendente.

Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni l'attribuzione della detrazione d'imposta spetta in automatico anche per le erogazioni effettuate in conformità ai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Anche in tale caso, l'attribuzione della detrazione da parte del datore di lavoro prescinde dalla richiesta del dipendente.

Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili sostenuti direttamente dal lavoratore dipendente, la circolare del Ministero delle finanze nr. 326/E del 23 Dicembre 1997 ha chiarito che il sostituto può comunque acconsentire a tener conto di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito. In tale caso, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità e detraibilità previsti dalle norme di riferimento.

Evidentemente, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro acconsenta a considerare nel conguaglio anche gli oneri deducibili direttamente sostenuti dal dipendente, la formula per la verifica della quota di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, deve essere utilizzata considerando tali oneri.

**uno** Per applicare le detrazioni in commento si devono gestire gli Oneri nel menù Anagrafiche - Personale prima dell'elaborazione del cedolino di conguaglio. Esistono tre pagine diverse. Quella relativa agli oneri detraibili al 19%, quella relativa ad altri oneri detraibili e quella relativa agli oneri deducibili. Per quanto riguarda queste informazioni, è utile ricordare che devono essere gestite solo se non rientrano tra le somme e i valori che sono transitati nel cedolino tramite il datore di lavoro.

Oneri / Modifica

ente:     Cognome e nome:     Codice fiscale:

Detraibili 19%	Altri detraibili	Deducibili
Spese sanitarie: <input type="text"/>	Spese canoni locazione studenti univers. fuori sede: <input type="text"/>	
Spese sanitarie familiari non a carico: <input type="text"/>	Erogazioni associazioni sportive: <input type="text"/>	
Spese sanitarie portatori di handicap: <input type="text"/>	Erogazioni società mutuo soccorso: <input type="text"/>	
Spese veicoli per portatori di handicap: <input type="text"/>	Erogazioni associazioni promozione sociale: <input type="text"/>	
Spese acquisto cani guida: <input type="text"/>	Erogazioni Biennale Venezia: <input type="text"/>	
Spese sanitarie rateizzate dich. prec.: <input type="text"/>	Spese beni soggetti a regime vincolistico: <input type="text"/>	
Interessi mutui acquisto abitazione principale: <input type="text"/>	Erogazioni attività culturali ed artistiche: <input type="text"/>	
Interessi mutui altri immobili: <input type="text"/>	Erogazioni enti operanti nello spettacolo: <input type="text"/>	
Interessi mutui contratti nel 1997 rec. edilizio: <input type="text"/>	Erogazioni fondazioni operanti nel settore musicale: <input type="text"/>	
Interessi mutui costruzione abitazione principale: <input type="text"/>	Spese veterinarie: <input type="text"/>	
Interessi prestiti o mutui agrari: <input type="text"/>	Spese interpretariato sordomuti: <input type="text"/>	
Assicurazioni vita, infortuni, invalidità: <input type="text"/>	Erogazioni istituti scolastici: <input type="text"/>	
Spese istruzione: <input type="text"/>	Spese contributi riscatto anni di laurea familiari a carico: <input type="text"/>	
Spese funebri: <input type="text"/>	Spese per asili nido: <input type="text"/>	
Spese per addetti all'assistenza personale: <input type="text"/>	Erogazioni liberali f.do ammortamento titoli di Stato: <input type="text"/>	
Spese per attività sportive per ragazzi: <input type="text"/>	Altri oneri: <input type="text"/>	
Spese per intermediazione immobiliare: <input type="text"/>		

Detraibili 19%	Altri detraibili	Deducibili
<b>Detraibili 20%</b>		
	Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori: <input type="text"/>	
	Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica: <input type="text"/>	
	Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter): <input type="text"/>	
<b>Detraibili 26%</b>		
	Erogazioni partiti politici: <input type="text"/>	
	Erogazioni liberali ONLUS: <input type="text"/>	

Detraibili 19%	Altri detraibili	Deducibili
		Contributi obbligatori: <input type="text"/>
		Erogazioni religiose: <input type="text"/>
		Assegno coniuge: <input type="text"/>
		Altri oneri deducibili: <input type="text"/>
		Contributi previdenza complementare: <input type="text"/>
		Contributo solidarietà: <input type="text"/>

### Contributi previdenziali volontariamente versati

Ai sensi dell'art.10, lett. e) del TUIR i contributi facoltativi versati all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (riscatto di laurea, prosecuzione volontaria per la ricongiunzione) sono integralmente deducibili dal reddito del contribuente.

Nell'ipotesi in cui, nel 2020, il dipendente abbia versato direttamente tali contributi e chiedi al datore di lavoro di tenerne conto nel conguaglio, quest'ultimo deve farsi rilasciare la ricevuta del versamento. Nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro abbia direttamente trattenuto l'importo di tali contributi dalla busta paga e abbia provveduto al versamento all'ente previdenziale, a seguito di quanto stabilito nell'art. 51, comma 2, lett. h) del TUIR tale importo è interamente escluso dal reddito di lavoro dipendente.

### Contributo versato ai fondi di previdenza complementare

Il D.Lgs. 47/2000 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la disposizione che stabiliva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Pertanto, dal 1° gennaio 2001 i contributi per previdenza complementare a carico del datore di lavoro costituiscono reddito per il lavoratore. Tuttavia ai sensi dell'art. 10, comma 1, e-bis) del TUIR, i contributi (a carico azienda e a carico del dipendente) per un titolare di reddito di lavoro dipendente sono deducibili entro il limite di 5.164,57 €.

**uno** *Nell'Area Paghe sono inseriti come Oneri deducibili i valori versati dall'azienda alla previdenza complementare e memorizzati mensilmente nei Progressivi Irpef, dopo aver provveduto alla verifica della capienza delle somme destinate alla Previdenza Complementare dal dipendente e dall'azienda.*

Previdenza complementare	
Quota C/Azienda:	20,00
Quota C/Dipendente:	20,00
Quota TFR:	142,00
Totale:	182,00

### Contributo di assistenza sanitaria

L'articolo 51 comma 2 lett. a) Tuir stabilisce che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a € 3.615,20.

Il contributo versato non concorre a formare reddito fino alla soglia di € 3.615,20 e sono, ai sensi dell'art. 15, co.1, lett. c) del Tuir, detraibili dal reddito, nella misura del 19% della parte eccedente € 129,11 le spese mediche eventualmente rimaste a carico dell'assistito ovvero anche la quota delle spese mediche rimborsate corrispondente alla quota di contributi versati eccedenti i 3.615,20 euro e quindi non deducibili.

Nella diversa ipotesi di casse sanitarie che non si siano adeguate al vincolo delle prestazioni, i contributi versati alle stesse non possono usufruire della deduzione e conseguentemente tutte le spese mediche sostenute oltre la soglia dei 129,11 euro godranno della detrazione del 19%.

In particolare il Fasi (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti) e le principali casse sanitarie a cui fanno riferimento gli accordi collettivi risultano iscritte all'Anagrafe dei Fondi. In caso di dubbio i sostituti d'imposta potranno farsi rilasciare specifica certificazione dalla Cassa sanitaria a cui aderiscono.

**uno** *Verificare la presenza del flag "Fine esclusivamente assistenziale" nella Gestione Enti per quei soggetti che hanno dichiarato il rispetto del vincolo.*

Enti pubblici / Modifica

Generale Info previdenziali Inail Conti contabili Elenco

Codice: 0000008

Descrizione: FASI

Codice fiscale:

Fini esclusivamente assistenziali

### Conguaglio contribuzione Casse Edili

I datori di lavoro debbono includere nella retribuzione imponibile fiscale del lavoratore, la parte di contributo cassa edile destinato sia alle prestazioni di carattere assistenziale che quelle destinate a prestazioni di carattere sanitario.

**uno** Ciascuna Cassa Edile ha comunicato o sta per comunicare ai propri iscritti la quota percentuale del contributo soggetto a prelievo Irpef che normalmente è entrato a far parte dell'imponibile 2020 attraverso l'utilizzo di una voce di calcolo strutturata nel seguente modo:

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: CAS.19

Descrizione: CONTRIBUTO C.E. BG SOGGETTO IRPEF

Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 0,300

Tipo calcolo: Competenze/Trattenute

Emolumento di produttività

Stampa cedolino

Tipo voce:  Dre/gg per Base  
 Solo importo  
 Dre/gg Base ed Importo manuali

Proponi base:  Nulla  
 Retribuzione  
 Imponibile Contrib. Sociali  
 Imponibile IRPEF  
 Imponibile Cassa Edile  
 Assegno Nucleo Familiare  
 Valore automatico

Limite min ore/gg.: Limita max ore/gg.:

Arrotondam. ore/gg.: Arrotondam. Impoto:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: ----

Tipo ore cassa edile: ----

T.F.R.: ----

F24

Codice tributo: Anno riferimento precedente

Percentuali

Contributi sociali:

IRPEF: 100

Casse Edile:

T.F.R.:  Rateo

Costo:

Opzioni

Separazione imponibili IRPEF

Tassazione Separata

Imponibile malattia

Ripartizione part-time

Somma al totale lordo

Imponibile solidarietà %

Erogazioni variabili decontribuibili

Sgravio contributivo

Sgravio fiscale

Se tuttavia l'elaborazione dei dati riferibili alle prestazioni erogate rispetto alla massa dei salari dovesse fare emergere una differenza fra quanto operato in corso d'anno e quanto dovuto, in termini di maggior imponibile fiscale, per l'anno in corso si rendono necessarie operazioni di conguaglio che recuperino le differenze oltre alla rettifica della voce di calcolo di cui sopra.

**uno** Se, per esempio, a fronte di un prelievo in corso d'anno dello 0,39% sull'imponibile cassa edile si dovesse operare a conguaglio una ritenuta dello 0,30%, la differenza dello 0,09% dovrà essere applicata all'imponibile cassa edile da

gennaio a novembre per poi essere inserita nel cedolino di conguaglio con voce di calcolo autonoma. L'imponibile cassa edile da recuperare può essere velocemente estrapolato dalla stampa dei progressivi cassa edile nella colonna Salari. Naturalmente dovrà essere modificata anche la voce di prelievo Irpef ordinario di cui al punto precedente, inserendo la percentuale comunicata/pubblicata dalla Cassa Edile da utilizzare anche per l'anno 2020.

**uno** Se nei progressivi Cassa Edile da gennaio a novembre il monte salari già assoggettato a prelievo fiscale nella misura dello 0,39% risultasse pari a € 16.206,70, e il prelievo a conguaglio dovesse essere effettuato nella diversa misura dello 0,30%, nella voce di calcolo CAS.80 deve essere inserito il valore, in negativo, di **€ -14,59** = (€ 16.206,70 \* (0,30% - 0,39%)). L'esempio è riferibile alle stampe riportate per un operaio edile iscritto alla Cassa Edile di Bergamo.

**PERSONALE: PROGRESSIVI CASSA EDILE**

LICON SOFTWARE SPA Data: 27-12-2020 Pag. 1

Da codice: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO A codice: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Anno: 2020

0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA

Mese	Periodo	Data Inizio	Data Fine	C.E.	Ordinarie	Malattia	Infortunio	Carenza	Festività	Ferie	C.I.G.	Congedi	Don. Sanguine	Assenze giustific.	Assenze ingiustif.	Permessi non retribuiti	Tot ore	Accant. ore lavorative	Accant. ore malattia/infortuni	Salari
Gennaio	01-01-2020	31-01-2020	Cassa Edile BERGAMO	160,00					16,00								176,00	276,00		1.944,80
Febbraio	01-02-2020	29-02-2020	Cassa Edile BERGAMO	120,00						40,00							160,00	188,00		1.326,00
Marzo	01-03-2020	31-03-2020	Cassa Edile BERGAMO	168,00					8,00								176,00	276,00		1.944,80
Aprile	01-04-2020	30-04-2020	Cassa Edile BERGAMO	160,00					8,00								168,00	264,00		1.856,40
Maggio	01-05-2020	31-05-2020	Cassa Edile BERGAMO	168,00					8,00								176,00	276,00		1.944,80
Giugno	01-06-2020	30-06-2020	Cassa Edile BERGAMO	176,00					8,00		8,00						184,00	276,00		1.944,80
Luglio	01-07-2020	31-07-2020	Cassa Edile BERGAMO	104,00					8,00	40,00							152,00	176,00		1.237,60
Agosto	01-08-2020	31-08-2020	Cassa Edile BERGAMO	94,00													94,00	148,00		1.038,70
Settembre	01-09-2020	30-09-2020	Cassa Edile BERGAMO	176,00													176,00	281,00		1.978,24
Ottobre	01-10-2020	31-10-2020	Cassa Edile BERGAMO	80,00					8,00								88,00	141,00		990,56
Novembre	01-11-2020	30-11-2020	Cassa Edile BERGAMO																	
					<b>1406,00</b>				<b>56,00</b>	<b>40,00</b>	<b>48,00</b>						<b>1550,00</b>	<b>2.302,00</b>		<b>16.206,70</b>

A titolo esemplificativo, per le Casse Edili che hanno già pubblicato i valori, riportiamo le percentuali 2020 presunte e a consuntivo del prelievo fiscale applicabile all'imponibile cassa edile per prestazioni sanitarie e non sanitarie per alcune di esse:

Cassa Edile	Valore presuntivo	Valore definitivo	Valore conguaglio
Cassa Edile Bergamo	0,39 %	0,30 %	-0,09 %
Cassa Edile Milano	0,39 %	0,40 %	- 0,01 %

## Operazioni di conguaglio fiscale

Il sostituto d'imposta, nelle operazioni di conguaglio, dovrà operare secondo le modalità indicate di seguito:

- determinare l'ammontare delle somme e valori percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e corrisposti non solo dal sostituto che effettua il conguaglio, ma anche, eventualmente, per precedenti rapporti intrattenuti con altri sostituti;
- sottrarre l'ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente e di quelli che accetta di conguagliare;
- calcolare l'imposta lorda dovuta, applicando le aliquote progressive degli scaglioni di reddito in vigore dal 1/1/2020;
- riconoscere le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR.

Dal confronto algebrico tra imposta netta complessivamente dovuta dal sostituto e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di corresponsione del compenso, possono derivare due situazioni di conguaglio tra loro alternative:

- **conguaglio a debito**, quando si determina per il dipendente un ulteriore debito di imposta che viene trattenuto e versato da parte del sostituto d'imposta datore di lavoro;
- **conguaglio a credito**, nel caso in cui il totale delle ritenute operate nel corso dell'anno superi l'imposta netta complessivamente dovuta; in tale caso il sostituto d'imposta provvederà a rimborsare al sostituto l'imposta trattenuta in eccedenza.

## Richiesta applicazione aliquota più elevata

Con risoluzione n. 199/E del 30 novembre 2001, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, già riconosciuta nella circolare n. 326/E/1997, che il sostituto d'imposta, su richiesta del sostituito, effettui una ritenuta con un'aliquota superiore rispetto a quella dovuta.

Tale procedura permette di evitare il pagamento di imposte troppo elevate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Dalla richiesta, da parte del sostituito, dell'applicazione dell'aliquota superiore rispetto a quella dovuta, consegue l'effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto da parte del sostituto d'imposta senza restituzione del credito che deriverebbe dall'applicazione, sul reddito corrisposto, degli scaglioni annui di reddito previsti dall'art. 11 Tuir rispetto alla maggiore tassazione effettuata in corso d'anno a seguito della richiesta del dipendente. Tale comportamento va evidenziato anche nella Certificazione Unica.



Nella pagina Irpef dell'Anagrafica dipendente impostare il flag 'Applicazione maggiore ritenuta', impostando anche il relativo scaglione percentuale.

Redditi

Presenza reddito:  Dipendente  
 Pensione  
 Lav. autonomo

Importo altri redditi per calcolo detrazioni:

Reddito presunto:

Reddito presunto dell'anno:

Oneri presunti dell'anno:

Applicazione maggiore ritenuta:

Detassazione emolumenti di produttività

Bonus DL. 66/2014:

## Conguaglio incapiante

Nell'ipotesi in cui, entro il 28 febbraio dell'anno successivo quello per il quale viene fatto il conguaglio, le retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo corrispondente al debito di fine anno, l'articolo 23, comma 3, del DPR 600/73 permette al dipendente di scegliere tra versare al sostituto l'importo delle ritenute ancora dovute ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell'eccedenza d'imposta dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2021. In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2021, sugli importi di cui è differito il pagamento (a decorrere dalle retribuzioni corrisposte nel mese di

marzo) si applica l'interesse in ragione dello 0,5% mensile, da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.

Nell'ipotesi opposta in cui, viceversa, il conguaglio del dipendente risulta a credito, il sostituto d'imposta è tenuto a restituire in ogni caso l'importo delle ritenute operate in misura maggiore sulle somme complessivamente corrisposte. All'atto della restituzione si origina un credito del sostituto d'imposta nei confronti dell'erario pari all'importo delle restituzioni fatte ai dipendenti. Nel modello F24 tale credito sarà recuperato con la modalità prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2014, utilizzandolo nel modello F24 con il codice "1627".

### Conguaglio riepilogativo annuale

L'art. 23, comma 4, del DPR 600/1973 permette al dipendente di richiedere al datore di lavoro di tenere conto, in occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro.

La richiesta al nuovo datore di lavoro avviene mediante la consegna della certificazione unica (mod. CU) concernente i redditi di lavoro dipendente assimilati erogati da altri soggetti ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è sostituto d'imposta. In occasione della consegna di tale certificazione, il sostituto comunica al sostituto d'imposta se, in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto alle ritenute complessive, intenda corrispondergli l'importo mancante ovvero se l'autorizza ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni successive.

Con riferimento al conguaglio riepilogativo applicato in ipotesi di più rapporti di lavoro contestuali (es. due part-time) si rileva la mancanza di riferimenti normativi in proposito, anche se la tendenza dell'Amministrazione Finanziaria è quella di riconoscere tale possibilità.

**uno** *Nell'Area Paghe si devono gestire i Progressivi Lavoro Precedente.*

Personale: Progressivi Lavoro Precedente / Modifica

Generale | Elenco

Dipendente: 0000003 | Cognome e nome: BETTONI MARCO | Codice fiscale: BTTMRC77L21A794Q

Anno 2020 | Progr. 01

C.F. Azienda: 01906030166 | Qualifica: 1 - Operaio | Tipo passaggio: 6 - Redditi comunicati dal dipendente da te | Durata del rapporto dal: 01-01-2020 al: 31-03-2020


Imponibile IRPEF netto: 12.000,00 | Imposta lorda: 5.000,00 | Detrazione lavoro dipendente: 1.000,00 | Ulteriore detrazione DL. 3/2020: | Detrazione coniuge: | Detrazione figli: | Detrazione altri familiari: | Detrazione erogazioni 2° livello: | Detrazione oneri: | Imposta netta: 4.000,00 | Imp. Irpef erogazioni 2° livello: | Imp. teorico produttività: | Imp. applicato produttività: | Credito famiglie numerose: | Fringe benefit: | Bonus DL. 66/2014: | TIR DL. 3/2020: | Giorni detrazione: 91

Addizionali A.P. | Regionale: | Comunale: | Addizionali A.C. | Regionale: 34,67 | Comunale: 8,70 | Acconto comunale: | Imponibile add. IVS: | Imponibile contributi sociali: | Imp. decontribuito erogazioni 2° livello: | Giorni malattia: | Contributi dipendente: | Contributi non dedotti: | TFR destinato a fondo prev.: | Contrib. previden. complementare: | Assicurazioni contributi volontari: | Spese sanitarie: | Altri oneri detraibili: | Contributi obbligatori: | Altri oneri deducibili: | Compenso lordo: | Contributi INPS c/azienda: | Contributi INPS c/dipendente: | Contributi INAIL c/dipendente:

L'art.51 del TUIR, come già ricordato per i conguagli contributivi, prevede, per particolari erogazioni in natura e liberalità, limiti di esenzione che il sostituto d'imposta deve considerare in sede di conguaglio di fine anno. Pertanto, in caso di conguaglio riepilogativo, il sostituto d'imposta deve tener conto anche dell'ammontare di tali erogazioni concesse al dipendente dagli altri datori di lavoro così come risultano dalle certificazioni o attestazioni da questi ultimi rilasciate.

### **Conguaglio doppio rapporto**

Se il medesimo lavoratore ha avuto un doppio rapporto di lavoro con l'azienda, il conguaglio che il datore di lavoro deve effettuare è necessariamente riepilogativo di entrambe i rapporti, e deve tener conto di tutte le somme che sono state erogate e delle imposte che sono state trattenute e versate indipendentemente dal rapporto di lavoro. Ci sarà un solo conguaglio, così come una sola Certificazione Unica e dichiarazione 770 del sostituto.

 *Per poter effettuare il conguaglio è quindi necessario inserire nei Progressivi Lavori Precedenti del secondo rapporto le somme e i valori relativi al primo rapporto.*

### **Conguaglio Addizionali all'Irpef**

Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono che, in tale sede, il sostituto consideri anche l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'Irpef.

In base a quanto disposto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 175/2014, a partire dal 2015 è stata uniformata per i tributi addizionale all'Irpef regionale e comunale la data di riferimento del **domicilio fiscale**, portandola dal 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa **al 1 gennaio dell'anno**.

E' stato inoltre stabilito che l'acconto dell'addizionale comunale sia versato con la stessa aliquota deliberata per l'anno precedente.

## Addizionali Comunali

L'articolo 1, comma 11 del DL n. 138/2011 prevede la facoltà per i Comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate sulla base degli scaglioni di reddito nazionali, nel rispetto del principio di progressività. Per ogni scaglione deve essere prevista un'aliquota propria che si incrementa all'aumentare delle fasce di reddito.

La Legge n. 148/2011 ha stabilito che, in presenza di aliquota unica, le soglie di esenzione possono essere introdotte dai Comuni unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali al di sotto dei quali l'addizionale non è dovuta mentre, viceversa, l'addizionale si applicherà sull'intero reddito complessivo al superamento della soglia.

**uno** Prima di iniziare ad effettuare le operazioni di conguaglio è necessario aggiornare i dati delle addizionali comunali, utilizzando la procedura di Import sotto descritta che consente l'aggiornamento dei valori secondo il file predisposto dall'Amministrazione Finanziaria il 23 dicembre 2020.

E' necessario effettuare manualmente la verifica delle soglie di esenzione pubblicate sul sito ufficiale del ministero <http://www.finanze.it>.

L'elenco dei comuni collegati ai singoli dipendenti è disponibile elaborando la stampa 'Codici Comuni/Regioni per conguaglio' presente nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.

Per procedere all'import delle addizionali è necessario seguire le consuete modalità:

- 1) **Installare la nuova versione di UNO Rel. 32.01**
- 2) **Da Menù Utility - Import Tabelle** selezionare il flag **'Addizionali Comunali (Excel)'**;
- 3) **Selezionare l'opzione Sovrascrivi a parità di codice;**
- 4) **Confermare con il comando F10 – Salva.**

**Import Tabelle**

**ARCHIVI FISSI**

- Regioni
- Province
- Comuni
- Cittadinanza
- Codici attività
- Codici DM10
- Elementi codici UniEMens
- Tabella assunzione / cessazione
- Eventi
- Qualifiche professionali
- Indennità Malattia c/INPS
- Indennità Maternità c/INPS
- Indennità Infortunio c/INAIL
- Minimali Massimali INPS
- Minimali Massimali INAIL
- Codici Cassa Edile
- Attività Cassa Edile
- Mansioni Cassa Edile

Codici tributo F24

Codici versamento F24

Indici ISTAT

IRPEF / Detrazioni

Addizionali Regionali

**Addizionali Comunali (Excel)**

Tipo contribuzione

Rapporti collaboratori

Attività collaboratori

Assicurazione collaboratori

Codici sindacali/Contratti RS/Federazioni RS

Tassi Silicosi / Asbestosi

Codici retrib. parz. esenti INAIL

Massimali C.I.G. / Solidarietà

Voci / Massimali congedo straord.

Tabelle ANF

Nazionalità Cassa Edile

Contributi Cassa Edile

**ARCHIVI VARIABILI**

- Enti Pubblici
- Centri Assistenza Fiscale
- Sindacati
- Contributi Sociali
- Contratti Collettivi
- Qualifiche
- Voci di calcolo
- Voci di calcolo comuni
- Voci di calcolo Assistenza Fiscale
- Voci di calcolo C.I.G. / Solidarietà

**Sovrascrivi informazioni a parità di codice**

Seleziona Tutto      Deseleziona Tutto

Operativamente, le addizionali regionali e comunali sono determinate all'atto delle operazioni di conguaglio e sono trattenute con criteri diversi a seconda della tipologia di conguaglio effettuato, di fine anno o di fine rapporto.

Nell'ipotesi di conguaglio di fine anno, l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 446/97, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 506/99, prevede che l'importo di addizionale regionale risultante dalle operazioni di conguaglio venga trattenuto in un numero massimo di 11 quote di pari importo, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni

di conguaglio sono effettuate, e comunque, non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La disposizione non prevede l'applicazione di interessi sulle somme rateizzate.

L'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998 prevede che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia determinato l'acconto dell'addizionale comunale dovuta e che il relativo importo venga trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale comunale viene determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Pertanto i sostituti d'imposta nel corso del 2020 hanno dovuto trattenere l'addizionale comunale dovuta per il 2019 nonché l'acconto per il 2020. L'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2020 è stato determinato dai sostituti d'imposta utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente aveva il domicilio fiscale al 1 gennaio 2020.

**uno** Per la determinazione del saldo delle addizionali regionale e comunale vengono assunte le aliquote della regione e del comune nei quale il dipendente ha il proprio domicilio fiscale al 1/1/2020. Dalla procedura vengono quindi prelevati i codici della Regione di residenza e del Comune di residenza al 1/1 dell'anno corrente (Pagina Irpef 2020 - Anagrafica dipendente).

Personale / Interroga

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione **IRPEF** Cedolino/ANF Qualifiche

Num. matricola: 0000002

Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO

Anno: 2020

2012	doc
2013	doc
2014	doc
2015	doc
2016	doc
2017	doc
2018	doc
2019	doc
2020	doc

Domicilio fiscale al 01/01 anno precedente

Comune: L404 Treviolo

Regione: 10 Lombardia

Domicilio fiscale al 01/01 anno corrente

Comune: L404 Treviolo

Regione: 10 Lombardia

No calcolo acconto addizionale comunale all'Irpef

Detrazioni

Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro

Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro

Conguaglio progressivo Co.Co.Co.

Conguaglio progressivo addizionali

**uno** Il domicilio fiscale del 01/01 anno corrente, in sede di passaggio anno, non viene prelevato dal domicilio fiscale al 01/01 anno corrente della Pagina Irpef, ma vengono in considerazione Comune e Regione presenti in pagina Generale – Anagrafica dipendente, che diventeranno il comune e la regione al 01/01 dell'anno corrente. Comune e regione riferibili al domicilio fiscale del 01/01 anno precedente sono invece prelevati dall'informazione di domicilio fiscale 01/01 anno corrente della Pagina Irpef dell'anno precedente.

Indirizzo: via A. Maj, 26

Località: L404 TREVIOLO

Regione: 10 Lombardia

C.A.P.: 24100

Provincia: BG Bergamo

Ai fini dell'applicazione di tale imposta, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente, il sostituto d'imposta deve comprendere nel calcolo gli eventuali altri redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituito abbia chiesto di conguagliare e, per i quali, sia, eventualmente, già stata applicata l'addizionale regionale in sede di conguaglio in corso d'anno. Evidentemente, in tale caso, il sostituto d'imposta dovrà tenere conto dell'addizionale regionale già trattenuta in occasione del conguaglio in corso d'anno.

**uno** Il valore delle addizionali viene memorizzato nei progressivi Irpef del dipendente relativamente al mese di dicembre 2020 nei campi addizionali regionali e comunali dovute anno corrente. In tale mese sono inserite anche le quote di rateizzazione, che l'utente può liberamente decidere di cambiare rispetto al valore di default = 11.

ADDIZIONALI ALL'IRPEF	
<b>Regionale</b>	
N° rate A.C.:	11
Versata A.P.:	
Dovuta A.C.:	386,40
Versata A.C.:	
<b>Comunale</b>	
N° rate A.C.:	11
Versata A.P.:	
Dovuta A.C.:	32,32
Versata A.C.:	

**uno** Il valore dell'acconto della comunale viene viceversa inserito nei Progressivi Irpef dell'anno 2021 nel mese di febbraio o di marzo (in funzione del principio di cassa o di competenza aziendale di cui all'anagrafica azienda).

Acconto comunale	
N° rate A.C.:	9
Dovuta A.C.:	41,59
Versata A.C.:	

### Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi

Le particolari modalità di corresponsione dei compensi ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa (redditi assimilati al lavoro dipendente) possono avere comportato alcuni problemi in corso d'anno relativamente all'applicazione delle norme di determinazione dell'imponibile Irpef. A tale proposito si possono distinguere diverse situazioni:

a) Erogazione di compensi con cadenza periodica

Se il sostituto è stato in grado di preventivare l'ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che avrebbe corrisposto al collaboratore coordinato e continuativo nel corso del periodo d'imposta e ha proceduto periodicamente al pagamento dei compensi, avrà provveduto per ciascun periodo di corresponsione del compenso, ad effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputati al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Analogamente a quanto accade per la tassazione in corso d'anno dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, dalle imposte dovute per il periodo di paga saranno state sottratte le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Entrambe le detrazioni saranno state rapportate al periodo di corresponsione del compenso e come reddito complessivo sarà stato considerato, salvo diversa indicazione del collaboratore, l'ammontare complessivo dei compensi che il sostituto avrebbe dovuto corrispondere al collaboratore nel corso dello stesso periodo d'imposta.

b) Erogazione del compenso in unica soluzione

Se il sostituto d'imposta ha corrisposto il compenso in un'unica soluzione nel corso del periodo d'imposta, per la tassazione dello stesso avrà attribuito le detrazioni spettanti commisurandole all'intero ammontare del compenso. Infatti, nell'ipotesi considerata, non è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d'imposta in quanto le detrazioni saranno state attribuite interamente al momento dell'effettuazione delle ritenute senza alcun ragguaglio al periodo di paga.

c) Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile

Qualora il committente abbia proceduto ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d'imposta, ma non sia stato in grado di conoscere in via presuntiva l'ammontare complessivo degli stessi per periodo d'imposta, avrà applicato la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all'atto dell'effettuazione di ciascuno dei pagamenti. In questo caso, non sarà stato effettuato alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento. Il committente sulla base delle disposizioni vigenti, avrà applicato le detrazioni di cui all'art. 12 e all'art. 13 del TUIR, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandole all'ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in

corso d'anno, il sostituto avrà rideterminato le detrazioni spettanti sulla base del nuovo reddito complessivo provvedendo ad adeguare le ritenute. Tali modalità di effettuazione delle ritenute dovranno essere state osservate dal committente anche nell'ipotesi in cui sia stato in grado di conoscere preventivamente l'ammontare complessivo dei compensi che doveva corrispondere nel periodo d'imposta, ma non abbia proceduto al pagamento con cadenze periodiche determinate. In tale caso, l'attribuzione delle detrazioni cui all'articolo 12 e quella dell'articolo 13, saranno state applicate fino dalla corresponsione del primo compenso commisurandole all'ammontare complessivo degli emolumenti che si presumeva sarebbero stati corrisposti nel corso del periodo d'imposta.

Poiché i pagamenti non sono stati effettuati con cadenze periodiche determinate, le detrazioni non possono essere state raggugliate al periodo di paga e, pertanto, saranno state attribuite integralmente fin dalla corresponsione del primo compenso.

**uno** Solo per l'ipotesi di erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile o della soluzione con compenso in unica soluzione, la pagina Irpef dell'anagrafica dipendente deve avere attivo il flag Conguaglio Progressivo co.co.co.

Detrazioni

Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro

Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro

Conguaglio progressivo Co.Co.Co.

Conguaglio progressivo addizionale

**uno** Esiste la possibilità anche di effettuare il conguaglio delle addizionali regionali e comunali in modo progressivo, ovvero la possibilità di effettuare un conguaglio che oltre al calcolo delle predette addizionali provveda al contestuale versamento in F24. Ciò si potrebbe rendere necessario quando esiste incertezza sull'erogazione di altri compensi nell'anno successivo. Se mancassero risulta impossibile effettuare il recupero delle predette quote, che devono di conseguenza essere versate autonomamente dal collaboratore.

### Modalità e termini di versamento delle ritenute

Per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio operate nel mese di dicembre si deve utilizzare l'ordinario codice tributo 1001, previsto per le ritenute operate sulle retribuzioni erogate negli ordinari periodi di paga e sulle mensilità aggiuntive.

Il recupero del Bonus credito fiscale DL 66/2014, per il 2020 solo per il primo semestre, avviene con il codice tributo 1655.

Il codice 3802 va utilizzato per il versamento dell'addizionale regionale in undicesimi nell'anno seguente, a partire da gennaio 2020, utilizzando il codice regione e come anno di riferimento il 2019.

Per il versamento dell'addizionale comunale rateizzata, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare, a partire da gennaio 2020, il codice tributo 3848, sempre con anno di riferimento 2019. Il codice per il comune è quello identificato catastale. Per il versamento dell'addizionale comunale in acconto è invece necessario utilizzare il codice tributo 3847 con riferimento all'anno 2020 e al mese di trattenuta.

Il recupero del Trattamento Integrativo DL 3/2020, per il 2020 solo per il secondo semestre, avviene con il codice tributo 1701. Per il versamento relativo al dicembre 2020, indipendentemente se trattasi di recupero in unica soluzione o della prima di otto rate, si deve indicare come periodo di riferimento "12/2020", mentre per il recupero delle ulteriori sette rate nel 2021 si deve indicare come periodo di riferimento il mese in cui è avvenuto il recupero, ma l'anno a cui si riferisce il conguaglio ("01/2020", "02/2020", ecc.).

La soluzione proposta dalla Circolare Agenzia Entrate del 29/E/2020, in ordine al recupero dell'importo del Trattamento Integrativo, prevede che nel mod. F24 vengano esposte le somme a debito (di recupero) al lordo della compensazione con l'eventuale Ulteriore Detrazione riconosciuta in sede di conguaglio. Riprendendo l'esempio della Circolare 29/E, in presenza di un recupero TIR di euro 600 e un contestuale riconoscimento di Ulteriore Detrazione di euro 550 (saldo inferiore a 60 euro), il mod. F24 relativo alle competenze di dicembre 2020 dovrà contenere l'intero credito recuperato.

Codice Tributo	Periodo	Importo a debito	Importo a Credito
1701	12 2020	600,00	
1627	2020		(conguaglio - 550)

Qualora invece ci trovassimo in presenza di un recupero TIR di euro 600 e un contestuale riconoscimento di Ulteriore Detrazione di euro 500 (saldo superiore a 60 euro), il mod. F24 relativo alle competenze di dicembre dovrà contenere il recupero del TIR che compensa, azzerandola, l'erogazione dell'Ulteriore Detrazione (euro 500) + la prima delle otto rate del recupero del saldo TIR – Ulteriore Detrazione, ovvero  $100/8 = 12,50$ .

Codice Tributo	Periodo	Importo a debito	Importo a Credito
1701	12 2020	512,50	
1627	2020		(conguaglio – 500)

Nei mesi successivi alle operazioni di conguaglio, ad esempio nel successivo mese di marzo 2021, per il mod. F24 scadente il giorno 16 del mese successivo, il sostituto recupera le rate successive.

Codice Tributo	Periodo	Importo a debito	Importo a Credito
1701	03 2020	12,50	

Nel caso in cui il dipendente cessasse il proprio rapporto di lavoro, le rate rimanenti verranno recuperate in unica soluzione.

**uno** Per poter effettuare il recupero rateale del Trattamento Integrativo nel 2021, la procedura utilizza una specifica voce di calcolo che andrà ad inserire automaticamente nei cedolini da gennaio a luglio 2021.

La voce di calcolo utilizzata è quella inserita in Tabella Voci di calcolo comuni nel campo "Recupero rate A.P."

Voci di calcolo comuni / Modifica

Generale TIR - Ulteriore detraz. DL. 3/2020 Bonus famiglie Obsolete Elenco

TIR DL. 3/2020

Conguaglio a debito: TIR.01 TIR - CONGUAGLIO A DEBITO

Recupero: TIR.02 TIR - RIMBORSO

Recupero manuale: TIR.03 TIR - RIMBORSO MANUALE

Recupero rate A.P.: TIR.04 TIR - RIMBORSO RATE A.P.

Ulteriore detrazione

Applicazione: UDE.03 ULTERIORE DETRAZIONE - SPETTANTE MENSILE

Conguaglio: UDE.01 ULTERIORE DETRAZIONE - CONGUAGLIO

Recupero: UDE.02 ULTERIORE DETRAZIONE - RIMBORSO

Recupero manuale: UDE.04 ULTERIORE DETRAZIONE - RIMBORSO MANUALE

Il contenuto della voce di calcolo TIR.04 denominata "TIR - RIMBORSO RATE A.P.", agganciata al codice tributo "1701" con attivazione del flag "Anno riferimento precedente", è il seguente:

**Voci di calcolo / Modifica**

Generale Contributi Conto contabile **Elenco**

Codice: **TIR.04** Descrizione: TIR - RIMBORSO RATE A.P. Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: **Trattenute**  Emolumento di produttività  Stampa cedolino

Tipo voce:  Ore/gg per Base  Solo importo  Ore/gg Base ed Importo manuali

Proponi base:  Nulla  Retribuzione  Imponibile Contrib. Sociali  Imponibile IRPEF  Imponibile Cassa Edile  Assegno Nucleo Familiare  Valore automatico

Arrotondam. ore/gg.:  Arrotondam. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC:  Tipo ore cassa edile:  T.F.R.:

**F24** Codice tributo: **1701** Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo art. 1, c. 4, DL.  Anno riferimento precedente

**Percentuali** Contributi sociali:  IRPEF:  Casse Edile:  T.F.R.:   Rateo Costo:

**Opzioni**  Separazione imponibili IRPEF  Tassazione Separata  Imponibile malattia  Ripartizione part-time  Somma al totale lordo  Imponibile solidarietà %   Erogazioni variabili decontribuibili  Sgravio contributivo  Sgravio fiscale

Data attivazione: 28-12-2020 Data disattivazione: - -

**Voci di calcolo / Modifica**

Generale **Contributi** Conto contabile Elenco

Codice: **TIR.04** Descrizione: TIR - RIMBORSO RATE A.P.

**UniEMens** Codice ex DM10:   Somma a retribuzione teorica

Tipo retribuzione:  Retribuzione ridotta:  Contributi c/azienda:  %:  Tipo contribuzione:

**Voci di calcolo / Modifica**

Generale Contributi **Conto contabile** Elenco

Codice: **TIR.04** Descrizione: TIR - RIMBORSO RATE A.P.

Utilizza conto diverso da salari e stipendi

Conto contabile: **2404005** ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI - COLLABORATORI

## Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia

Il rinnovo contrattuale previsto con Accordo 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager, ha confermato l'istituto del Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG) per i Dirigenti del comparto industriale.

Nel mese di dicembre 2020 occorre effettuare il conguaglio tra il TMCG dovuto al dirigente e il trattamento effettivamente erogato. Come previsto dall'accordo del 25 novembre 2009, integrato dall'accordo del 30 dicembre 2014, e confermato dall'accordo del 30 luglio 2019, la dinamica retributiva dei dirigenti del settore industria, non è più legata alla crescita dei minimi tabellari, ma al rapporto diretto tra impresa e dirigente, lasciando alla contrattazione collettiva la sola previsione di un trattamento minimo complessivo di garanzia annuo.

Il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre 2020, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è stabilito in 69.000,00 euro.

Il livello di TMCG pari a 69.000 euro viene riconosciuto anche a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2016, abbiano maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore ai dodici mesi.

Per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1° gennaio 2016, il parametro di TMCG, a valere dall'anno 2015, sarà determinato aumentando il TMCG pari a 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell'azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla già indicata data del 1° gennaio 2015.

La determinazione dell'anzianità di servizio si computa in relazione ai mesi di servizio prestati, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per effetto del meccanismo descritto, il valore del TMCG per i dirigenti con oltre 6 anni di anzianità al 1 gennaio 2015 non può superare l'importo di € 80.000.

Ai fini del confronto tra il TMCG e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente, alcuni elementi retributivi devono essere presi in considerazione, mentre altri devono essere esclusi.

In particolare devono essere conteggiati:

1. minimo contrattuale;
2. importo ex elemento di maggiorazione;
3. aumenti di anzianità;
4. superminimi e/o assegni *ad personam*;
5. tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no.

Gli elementi da non conteggiare sono:

1. compensi di importo variabile collegati a indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente;
2. le gratifiche *una tantum*;
3. importo per rimborso spese non documentabili.

Se dal confronto tra gli elementi da conteggiare e il TMCG scaturisce un credito a favore del dipendente, nel senso che la retribuzione effettivamente corrisposta al dirigente è inferiore al TMCG, il datore di lavoro dovrà corrispondere la differenza attraverso l'erogazione di un importo *una tantum* a titolo di adeguamento al TMCG. Tale importo è considerato utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto.

## Previdai: contributo aziendale minimo annuo

Dal 1 gennaio 2010 esiste un livello minimo di contribuzione Previdai a carico dell'azienda in favore dei Dirigenti con anzianità superiore ai 6 anni. L'accordo del 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager ha parzialmente rivisto l'istituto della contribuzione minima.

L'Accordo del 30 luglio 2019 tra Confindustria e Federmanager di rinnovo del CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, per quanto concerne la previdenza complementare, con **decorrenza in via generale dal 1 gennaio 2020**, ha stabilito:

- innalzamento del **massimale contributivo** annuo da 150.000 a 180.000 euro;
- fermo restando l'aliquota contributiva complessiva dell'8% (di cui 4% a carico azienda e 4% a carico dirigente), **introduzione di un principio di flessibilità** con facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, di farsi carico di una quota superiore al vigente 5% e fino al 7%, rimanendo a carico del dirigente un contributo comunque minimo dell'1%.

Sempre secondo l'Accordo del luglio 2019, il **contributo minimo aziendale** Previdai, dal 1 gennaio 2020, rimane confermato in valore assoluto in euro 4.800 annui per dirigenti con almeno sei anni di anzianità dirigenziale presso l'impresa. Dal 1 gennaio 2022 il versamento del contributo minimo prescinderà dall'anzianità di servizio.

Quindi è confermato anche per il 2020, un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda di 4.800 euro. Tale disposizione opera di diritto in favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano **un'anzianità dirigenziale presso l'impresa, superiore a 6 anni compiuti. Per il 2020 è facoltà dell'impresa garantire questo trattamento minimo anche ai dirigenti con anzianità inferiore ai 6 anni.**

Le quote di contribuzione integrative necessarie per raggiungere la quota minima a carico azienda di euro 4.800 saranno versate al Fondo, unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno, ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.

Il livello minimo dovrà essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore, nei casi in cui l'obbligo al rispetto del minimo stesso non coinvolga l'intero anno. In particolare, qualora si verifichi in corso d'anno:

1. **la maturazione del requisito dell'anzianità dei 6 anni (salvo l'applicazione trattamento miglior favore):** la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di servizio prestati a partire dalla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale;
2. **l'adesione a Previdai/la cessazione del rapporto di lavoro:** la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di obbligo contributivo. Analogamente si opererà in caso di scelta del dirigente, già conferitore di solo Tfr, di versare anche la contribuzione minima a proprio carico contrattualmente prevista;
3. **un periodo di aspettativa non retribuita:** la misura di livello minimo va riproporzionata ai soli mesi retribuiti.

All'importo minimo come sopra individuato, va sottratto il contributo maturato per lo stesso periodo (quello determinato applicando l'aliquota contributiva percentuale sulla retribuzione utile ai fini del Tfr, includendo la contribuzione aggiuntiva aziendale, se presente); l'eventuale differenza positiva determina il conguaglio da effettuare.

**uno** *Nell'ipotesi di conguaglio si deve intervenire direttamente nella **tabella Contributi Sociali** e inserire a forfait la quota a carico azienda da versare per raggiungere il minimo contributivo annuo, con l'accortezza, per il trimestre in oggetto, di togliere la percentuale di contribuzione a carico azienda, onde evitare una doppia imposizione.*

*Per una corretta memorizzazione, nei **progressivi C.S.**, della quota Previdai inserita a forfait nella tabella C.S., quest'ultima deve essere agganciata ad un numero colonna diverso da quello del contributo Previdai calcolato in percentuale (es. N.C. 4).*

Contributi sociali / Modifica

Generale Info DM10 Elenco

Codice: 000003  
 Descrizione: DIRIGENTI INDUSTRIA in genere oltre 15 dipendenti

Descrizione	IVS	Add. IVS	Tipo calcolo	Base di calcolo	Percentuale o Valore Totale	Valore Dipendente	N.C. Ente	Contributi Solidarietà %	Ente Versamento
ALTRI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	3,150		1		
I.V.S.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	33,000	9,190	1		
ADD IVS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	1,000	1,000	1		
PREVINDAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Retrib. utile T.F.R.	4,000	4,000	2	0000007	10,000
FASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forfait	Imponibile C.S.	342,000	80,000	3	0000008	10,000
PREVINDAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forfait	Imponibile C.S.	1.721,880		4	0000007	10,000

Ente DM10: 0000007 PREVINDAI PREVINDAPI VECCHI ISCRITTI Ente contr. sol.:  
 Fondo garanzia TFR: 0,400 Contributo aggiuntivo Aspi: 1,400

Nell'esempio l'importo a forfait pari a 1.721,88 €, è stato determinato sottraendo dalla contribuzione minima di 4.800 € la somma dei contributi c/azienda già versati a Previndai, prelevata dai **progressivi Irpef** del dipendente, più il contributo Previndai c/azienda riferito alla 13esima mensilità (4.800 – 2.821,61 – 256,51 = 1.721,88).

Mese Anno

TOTALI ANNO

Imponibile sociale: 70.543,00  
 Imponibile non arrotondato: 70.540,25  
 Imponibile solidarietà:   
 Contributi INPS c/dip.: 6.770,94  
 Contributi INPS c/az.: 19.229,98  
 Netto in busta: 39.022,00  
 Contr. solidarietà c/az.:   
 Ore: 1903,0 Giorni: 286 Settimane: 48

Ente	Contrib. c/dip.	Contrib. c/az.
0000007 PREVINDAI PREVINDAPI VECCHI	2.821,61	2.821,61
0000008 FASI	806,53	2.673,00

Gestione retribuzioni / Interroga

Generale Conguagli Tracciabilità Elenco

Anno: Mensilità: 13 Tredicesima Mese: 12 Data inizio: Data fine: C.E.: Retribuzione: 6.412,75

Maticola: 0000010 LODA FRANCESCO Qualifica: DIRIGENTE Livello: QUADRI E IMPIEGATI CAT. 1 SUP. % Part-time: 100,00

INPS Ore: Giorni: Settimane: INAIL Ore: Giorni: Minimale Giorni: Importo: Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
10	13MEND TREDICESIMA MENSILITA' IMPIEGATI	C	12,00	534,39583	6.412,75	100	100		100		

BNC Ferie: 137,20 Goduti: Residui: 137,20 Permessi: Goduti: Residui: 6.412,75 Totale retribuzione

C.S.: 6.413,00 615,54 256,51 872,05 Totale contributi

## Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2020

---

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 novembre 2020 e il 14 dicembre 2020 è pari a 102,0.

**uno** In Area Paghe inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese NOVEMBRE dell'anno 2020.

*L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti e i migliori AUGURI di BUON ANNO.*

**Davide Conti**  
 **[conti@licon.it](mailto:conti@licon.it)**

